

TORNATA DEL 27 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario. — *Omaggi — Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa — Approvazione dell'art. 11 colla variante dell'Ufficio Centrale — Avvertenza del Ministro di Grazia e Giustizia sull'aggiunta dell' Ufficio Centrale all'articolo 12, cui risponde il Relatore. — Dubbio del Senatore Musio — Schiarimenti del Relatore — Approvazione dell'art. 12 coll'aggiunta dell'Ufficio Centrale — Mozione d'ordine del Senatore Vigliani sull'articolo 13 — Dichiarazione del Ministro dell'Istruzione Pubblica sull'emendamento dell' Ufficio Centrale — Spiegazione del Senatore Vigliani — Mozione d'ordine del Senatore Luuzi — Avvertenza del Senatore Musio — Dichiarazioni del Ministro dell'Istruzione Pubblica e del Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore Amari, fornito dal Senatore Vigliani e dal Ministro dell'Istruzione Pubblica — Approvazione della prima parte dell'articolo 13 emendata dall'Ufficio Centrale e rinvio della seconda all'art. 17 — Considerazioni del Ministro di Grazia e Giustizia sull'art. 2 emendato dall'Ufficio Centrale, rimasto sospeso, a cui risponde il Senatore Vigliani — Considerazioni dei Senatori Conforti e De Foresta — Dichiarazione e proposta del Senatore Vigliani, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Avvertenza del Relatore — Dubbio del Senatore Bellavitis — Revisione dell'emendamento dell'Ufficio Centrale all'art. 2 — Proposta del Senatore De Foresta di modificazione al terzo paragrafo dell'art. 2, oppugnata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione degli articoli 2 e 14 — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia all'art. 15 — Considerazioni dei Senatori Siotto Pintor ed Amari — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia e sue osservazioni sull'emendamento dell' Ufficio Centrale — Proposta del Senatore Scialoia di rinvio della votazione del terzo paragrafo dopo quella dell'art. 16, accettata — Emendamento del Senatore De Foresta alle due prime parti dell'art. 15 — Osservazione del Senatore Miraglia in appoggio della proposta Scialoia — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia sulla proposta del Senatore De Foresta, e ritiro di questa — Approvazione del 1, 2 e 4 paragrafo dell'art. 15 e sospensione del 3.*

La Seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia, il Ministro degli Affari Esteri, e quello dell'Istruzione Pubblica, e più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, e i Ministri della Marina e di Agricoltura Industria e Commercio.

Il Senatore Segretario Ginori-Lisci legge il processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Console d'Italia a Nuova-York, dell'Atto della Banca Nazionale degli Stati Uniti del 1864, colle successive modificazioni.

I Prefetti di Modena, Ferrara e Macerata, degli Atti di quei Consigli Provinciali della Sessione ordinaria e straordinaria del 1870.

Il Senatore Sauli Francesco domanda un congedo di 20 giorni, che gli è dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE GUARENTIGIE DELLE PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE, E PER LE RELAZIONI BELLO STATO COLLA CHIESA.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e per le relazioni dello Stato colla Chiesa.

Ieri siamo rimasti all'art. 11 dopo di avere approvati gli articoli precedenti, meno il 2. che sulla proposta del Ministro di Grazia e Giustizia fu rimandato alla fine di questo Titolo 1.

Leggo l'art. 11.

• Gli inviati dei Governi esteri presso Sua Santità godono nel Regno di tutte la prerogative ed immunità che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale.

» Alle offese contro di essi sono estese le sanzioni penali per le offese agli inviati delle Potenze estere presso il Governo italiano.

» Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate nel territorio del Regno le prerogative ed immunità d'uso secondo lo stesso diritto nell'andata e ritorno dalle loro missioni. »

Quest'ultimo paragrafo è emendato dall'Ufficio Centrale nel modo seguente :

» Agli inviati di Sua Santità presso i Governi esteri sono assicurate nel territorio del Regno le prerogative ed immunità d'uso secondo lo stesso diritto nel recarsi al luogo della loro missione e nel tornare dal medesimo. »

Domando al signor Ministro se accetta quest'emendamento.

Ministro di Grazia e Giustizia. Siccome si tratta di una modificazione di parole che serve a chiarire maggiormente il pensiero, il Ministero l'accetta.

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. Il Relatore avrebbe una breve osservazione da fare a nome dell'Ufficio Centrale circa l'espressione, non sulla sostanza, cioè invece di dire *al luogo della loro missione e nel tornare dal medesimo*, sarebbe più proprio il dire *al luogo di loro missione, e nel ritornare*.

Presidente. Il signor Ministro accetta questa nuova variante?

Ministro di Grazia e Giustizia. L'accetto.

Presidente. La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Vi rinuncio.

Presidente. La parola è al Senatore Prof. Amari.

Senatore Amari, Prof. Io sono iscritto per parlare sull'art. 13.

Presidente. Rileggo l'articolo colla variante introdotta dall'Ufficio Centrale, accettata dal Ministero.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo, colla variante accennata, sorge.

(Approvato.)

» Art. 12. Il Sommo Pontefice corrisponde liberamente con l'Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo italiano.

» A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano uffizi di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta.

» L'uffizio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli uffizi postali di cambio delle estere amministrazioni o rimettere le proprie corrispondenze agli uffizi italiani. In ambo i casi il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze munite del bollo dell'uffizio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa pel territorio italiano.

» I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati nel regno ai corrieri di Gabinetto dei Governi esteri.

» L'uffizio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del regno a spese dello Stato.

» I telegrammi trasmessi dal detto uffizio con la qualifica autenticata di *pontificii* saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite pei telegrammi di Stato e con esenzione da ogni tassa nel Regno.

» Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o firmati d'ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi uffizio telegrafico del Regno.

» I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatarii. »

L'Ufficio Centrale al secondo paragrafo ha fatto il seguente emendamento :

« A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza uffizi di posta e di telegrafo serviti da impiegati di sua scelta. »

Domando se il Ministero accetta questa modificazione che consiste nella semplice aggiunta delle parole *od in altra sua residenza*.

Ministro di Grazia e Giustizia. Farò una semplice osservazione.

Nel modo in cui fu presentato quest'articolo si determinava, che poteva il Pontefice stabilire nel Vaticano uffizi di posta e di telegrafia, serviti da impiegati di sua scelta.

Ora si aggiungerebbe: « o in altra sua residenza », parola che mi sembra soverchiamente indeterminata.

Certamente il Sommo Pontefice ha libertà di stabilire Uffici di posta e di telegrafo e farli servire da impiegati di sua scelta; ma siccome in un paragrafo di questo stesso articolo si dice, che l'uffizio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del regno, a spese dello Stato, verrebbe come conseguenza di quest'aggiunta l'obbligo di far eseguire tante collegazioni quanti sarebbero gli Uffici telegrafici che si vorrebbero stabilire nei diversi luoghi di residenza che il Pontefice potesse, o volesse scegliere. Il che potrebbe mettere a carico dello Stato un obbligo assai più esteso ed una spesa più rilevante di quella che risulterebbe dall'articolo proposto dal Governo e votato dall'altro ramo del Parlamento. Chiederei quindi che il Senato non ammettesse l'aggiunta.

Senatore Mamiani, Relatore. Pregherei il signor Ministro ad avvertire che non sembra così indeterminata la frase dal momento che si dice *residenza*, imperocchè *residenza* vuol significare abituale dimora e non casuale e non momentanea. È vero che questo potrebbe anche portare una maggiore spesa, ma d'altra parte io credo che noi dobbiamo largheggiare col Pontefice.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Dopo le considerazioni che ha ora fatte l'onorevole Relatore, l'ar-

ticolo potrebbe essere più facilmente accettato, quando però colle parole: « o in altra sua residenza » s'intenda sempre luoghi di residenza abituale.

Senatore Mamiani, Relatore. S'intende benissimo, imperocchè ciò è anche secondo lo spirito del Codice.

Ministro di Grazia e Giustizia. In seguito a questa spiegazione, debbo dichiarare al Senato che il Ministero non ha difficoltà di accettare la modificazione introdotta dall'Ufficio Centrale.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Prego l'Ufficio Centrale a considerare se sia bene e se è al suo posto quella disgiuntiva e, dov'è detto: *A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza, ecc. ecc.* e se questa facoltà di stabilire uffici di posta e telegrafo nel Vaticano o in un'altra residenza, non gli sia data in senso congiuntivo tra le sue residenze abituali. Ciò dico perchè questa disgiuntiva può far nascere molti dubbi. Imperocchè non è ben chiaro se voi gli date questa facoltà per il solo Vaticano o per altri luoghi, escluso questo, oppure per il Vaticano e altri luoghi di sua residenza. Prego quindi l'Ufficio Centrale a considerare se non sarebbe meglio invece dell'« o » mettere l'« e ».

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. Rispondo all'ottimo Senatore Musio che la congruizione e vorrebbe dire una cosa presso che stabilita, mentre che qui si parla di un fatto eventuale, quale sarebbe, se piacesse al Pontefice fissare un'altra residenza. Ma la residenza sua vera e stabile è quella del Vaticano; mi sembra perciò che la disgiuntiva o sia meglio della congiuntiva.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. In me era sorto il dubbio, dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Ministro Guardasigilli. Egli osservò che poteva recare un maggior dispendio, il lasciare al Papa, in termini così indefiniti, l'arbitrio di poter stabilire più telegrafi.

Ora, partendo dalle osservazioni che fece testè l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, io diceva: se si intende data al Papa la facoltà di stabilire non solo nel Vaticano, ma anche in altri luoghi la sua residenza, allora la parola e non corrisponde al senso che egli vuol dare all'articolo. Sento però che l'Ufficio Centrale intende di attribuirle il senso che la residenza non eventuale sia una sola, e che allora si deve lasciare all'« o » non l'« e ».

Presidente. Il Ministero accettando l'emendamento dell'Ufficio Centrale, si rieggerà l'articolo colla modificazione testè fatta, per metterlo ai voti.

Art. 12 Il Sommo Pontefice corrisponde libera-

mente con l'Episcopato e con tutto il mondo cattolico, senza veruna ingerenza del Governo Italiano.

» A tal fine gli è data facoltà di stabilire nel Vaticano o in altra sua residenza uffici di posta e di telegrafici serviti da impiegati di sua scelta.

» L'ufficio postale pontificio potrà corrispondere direttamente in pacco chiuso cogli uffici postali di cambio delle estere amministrazioni o rimettere le proprie corrispondenze agli uffici italiani. In ambo i casi il trasporto dei dispacci o delle corrispondenze muniti del bollo dell'ufficio pontificio sarà esente da ogni tassa o spesa per territorio italiano.

» I corrieri spediti in nome del Sommo Pontefice sono pareggiati del Regno ai corrieri di Gabinetto del Governo esteri.

» L'ufficio telegrafico pontificio sarà collegato colla rete telegrafica del Regno a spese dello Stato.

» I telegrammi trasmessi dal detto ufficio con la qualifica autentica di pontifici saranno ricevuti e spediti con le prerogative stabilite per telegrammi di Stato e con esenzione da ogni tassa nel Regno.

» Gli stessi vantaggi godranno i telegrammi del Sommo Pontefice, o Armati d'ordine suo, che, muniti del bollo della Santa Sede, verranno presentati a qualsiasi ufficio telegrafico del Regno.

» I telegrammi diretti al Sommo Pontefice saranno esenti dalle tasse messe a carico dei destinatari.

Presidente. Metto ai voti l'articolo, chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

« Nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati per l'educazione e cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

Quest'articolo è dell'Ufficio Centrale redatto in questa altra forma:

« Nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati per l'educazione e cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno.

« Le lauree e i diplomi conferiti da studi superiori e da facoltà universitarie conservate od istituite dal Sommo Pontefice in Roma e nelle sedi suburbicarie avranno lo stesso valore di quelli ottenuti nelle Università straniere.

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola per l'ordine della discussione.

Presidente. Mi permetta anzitutto di leggere l'emendamento proposto da un numero rilevantisimo di Senatori, perchè mi pare che debba farsene la discussione prima d'ogni altra cosa. Essò è del seguente tenore:

Si trasporti l'art. 13 del progetto nel Titolo II

dopo l'articolo 17, e sia concepito in questi termini:

Art. 1. *bis*. — Fino a che non sia provveduto con legge generale alla libertà d'insegnamento, l'istruzione data nei Seminari vescovili, negli altri Istituti d'istruzione e di educazione per i giovani destinati alla carriera ecclesiastica è paragonata all'istruzione data in conformità degli articoli 251 e 252 della legge 13 novembre 1859, salva la vigilanza governativa per ciò che riguarda l'igiene, il buon costume e l'ordine pubblico. Nulla è innovato quanto ai Seminari, ai Collegi, alle Accademie ed altri Istituti cattolici fondati in Roma e nelle sedi suburbicarie per l'educazione e coltura degli ecclesiastici: essi continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno. I gradi e i diplomi accademici conferiti nei detti Istituti avranno lo stesso valore di quelli ottenuti nelle Università straniere.

Ha la parola il Relatore dell'Ufficio Centrale, Senatore Mamiani, Relatore. Io supponeva che si volesse innanzi tutto discutere l'articolo del progetto ministeriale a lato dell'emendamento dell'Ufficio Centrale; ma se si vuole prima risolvere la questione della proposta fatta dal Senatore Vigliani, io non mi oppongo, diceva solo che si potrebbero dividere questi due paragrafi, perchè solo sul secondo cade un'importante modificazione, giacchè in quanto a quella contenuta nella prima parte dell'articolo, spererei che non vi fossero difficoltà.

Presidente. Nella prima parte dell'articolo vi è l'aggiunta delle sedi suburbicarie, delle quali nel progetto ministeriale non si fa parola.

Senatore Vigliani. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola. Senatore Vigliani. Ho domandato la parola per dichiarare che aderisco all'ordine della discussione, che proponeva testè l'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale.

Il Senato avrà notato che, nella proposta, che io aveva l'onore di sottoporre alle sue deliberazioni, in nome anche di parecchi altri nostri Colleghi, si trovano pure e la proposta del Ministero, e l'emendamento dell'Ufficio Centrale, ed un'aggiunta, che verrebbe a formare un solo articolo colle altre due parti.

Or bene, come l'aggiunta riguarderebbe tutta la Chiesa, mentre l'articolo proposto dal Ministero, come anche l'emendamento, o meglio l'aggiunta dall'Ufficio Centrale, riguardano unicamente la Santa Sede, così io credo di servire all'ordine della discussione, ed anche della legge, pregando il Senato a voler porre senz'altro in discussione l'articolo del Ministero e la proposta dell'Ufficio Centrale, riserbandomi poi di riprendere nella seconda parte della legge quel paragrafo del mio emendamento, che riguarderebbe tutti i seminari vescovili del Regno, e così la Chiesa cattolica in Italia, e non la sola Sede romana. Io credo poi che sia tanto più conveniente che si

proceda in questo modo, in quanto che si debbe porre studio a tenere ben disgiunte le parti che riguardano la Santa Sede, e che hanno un carattere tutt'affatto speciale, da quelle che riguardano la Chiesa, e sono rette da altri principii e da altre norme.

Ministro della Pubblica Istruzione. Domanda la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro della Pubblica Istruzione. Naturalmente trattandosi di una questione d'ordine, io non ho alcuna obbiezione a fare, ed il Senato giudicherà quale sia l'ordine più conveniente e più logico per regolare le sue discussioni; però a me pare che qui si presenti la questione sotto un aspetto generale, di cui bisognerebbe premettere l'esame. In sostanza tanto la proposta dell'Ufficio Centrale, quanto quella del Senatore Vigliani, importerebbero riforme alle leggi della pubblica istruzione. Ora, io dico che queste proposte vogliono considerate sotto un aspetto unico specialmente se si pensa alle difficoltà che ogni modificazione toccante questo delicatissimo argomento potrebbe inframmettere alla definitiva e pronta attuazione della legge.

Io sono obbligato a ricordare al Senato che in questo argomento l'altro ramo del Parlamento fu di una sobrietà insuperabile, dacchè tutti prevedevano gravissime difficoltà e lunghissime discussioni se si fosse cominciato a sollevare l'argomento, tante volte tentato, e tante volte abbandonato, della libertà dell'insegnamento. Ora, io non so se per fortuna mia o per fortuna del giorno in cui cadde la discussione, gli oppositori stessi si trovarono consenzienti a riconoscere che non vi era l'opportunità di risolvare la questione della libertà dell'insegnamento, e consentirono che si limitasse la discussione a quei provvedimenti che erano necessari per completare le guarentigie dovute al Sommo Pontefice.

Io devo esprimere la mia opinione che tanto l'aggiunta dell'Ufficio Centrale, quanto, e molto più, l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Vigliani, senza seconda intenzioni, non potranno risolversi senza sforzare, prima il Senato e in seguito tutto il Parlamento, ad entrare nella questione della libertà dell'insegnamento, anzi a trattarla a fondo, imperocchè è questa una questione di ripartizione, di equilibrio, e direi quasi di contrappunto: questione gelosissima, non si potendo conceder alcuna cosa di straordinario o di eccezionale ad un luogo, o ad una classe di cittadini senza che insorga la questione intiera della libertà d'insegnamento, come legge comune. Ora se questo è vero, come pare a me verissimo, io credo che noi andiamo a sprofondarci in una questione, non meno viva, non meno eccesa, non meno passionata, non meno lunga, di quella che ora stiamo discutendo.

Vegga il Senato, nel suo senno e nella sua prudenza, se è conveniente, anche per l'intento di migliorare la legge, di rattizzare una questione di questa natura.

331

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Anari che l'ha domandata innanzi di lei.

Senatore Amari, *Prof.* Io aveva domandata la parola sull'art. 13, perchè a questo si riferisce l'emendamento Vigliani.

Vorrei sapere dunque se è l'art. 13, che si tratta ora di discutere, perchè allora prenderei la parola.

Senatore Lauzi. Io aveva domandato la parola sull'ordine della discussione.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. Probabilmente una mia dichiarazione potrà determinare meglio la cosa.

Il Senato intenderà che non si può discutere una proposta quando non si è fatta.

Ora io dichiaro che non intendo di discutere in questo momento l'articolo e che rinuncio alla proposta di trasportare tutto l'articolo al N. 17.

Credo però che il desiderio dell'onorevole sig. Ministro dell'Istruzione Pubblica potrà esser raggiunto inquantochè le proposte fatte dall'Ufficio Centrale possono servire fino ad un certo punto di base anche all'apprezzamento dell'aggiunta che aveva divisato fare, tanto più che molto probabilmente la deliberazione che sarà per prendere il Senato sopra la proposta dell'Ufficio Centrale potrà anche servirmi di norma per le mie risoluzioni future. Frattanto posso assicurare l'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica che preme a me, come preme a lui e all'intero Senato, di uscire presto da questa discussione.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore Lauzi. Aveva domandato la parola appunto sull'ordine della discussione. Per le gravissime cose dette dall'onorevole signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, io sono condotto a considerare che le materie contenute nell'emendamento dell'Ufficio Centrale e ampliate grandemente dall'emendamento dell'onorevole Vigliani, si riferiscono a due argomenti diversi, ai quali la legge di cui ci occupiamo ha riservata una parte distinta.

L'articolo ministeriale sta bene nel Titolo delle guarentigie, perchè veramente si limita a dare una nuova guarentigia alla Santa Sede; quella cioè che gli istituti dell'alma Città, che noi ora occupiamo, gli istituti diretti esclusivamente ad avviare la gioventù studiosa alla carriera ecclesiastica, saranno indipendenti dalle leggi e dalle autorità scolastiche del Regno.

Io, a mio avviso, sta una vera e decisa guarentigia.

Ora, se lo permetta l'egregio ed illustre nostro Relatore, la parte aggiunta relativa alle Università, non è più una semplice guarentigia, ma entra, dirò così, nel tema della libertà della Chiesa.

Presidente. Ma, onorevole Lauzi, ella non parla sull'ordine della discussione.

Senatore Lauzi. Domando perdono, io debbo dar ragione della proposta che sto per fare, e pare mi possa essere permesso di dirne poche parole.

Presidente. Seguiti pure.

Senatore Lauzi. Dunque questa seconda parte entra, secondo me, nell'argomento della libertà della Chiesa, e in questo senso si congiunge all'emendamento dell'onorevole Vigliani.

Io, per conseguenza, mentre approvo che si divida questa discussione, vorrei, che nella parte della legge che ora discutiamo, rimanesse quella discussione che si lega al Titolo delle guarentigie, e per conseguenza la seconda parte dell'articolo come è proposta dall'Ufficio Centrale, cioè, quella che si riferisce al valore degli studi universitari, che sono o che saranno stabiliti in Roma dal Sommo Pontefice, fosse trasportata nella discussione del secondo Titolo, quando nel luogo indicato dall'onorevole Vigliani si tratterà anche del suo emendamento.

Dunque la mia proposta sarebbe questa: di limitare per ora la discussione alla sola prima parte dell'emendamento dell'Ufficio Centrale che corrisponde, meno una leggerissima variazione, alla proposta governativa, e quindi procedere alla discussione dell'art. 2, che fu differita sopra richiesta dell'onorevole Guardasigilli, ed esaurire così il Titolo primo, riservando tanto la seconda parte dell'art. 13 dell'Ufficio Centrale, quanto l'emendamento Vigliani, a quando tratteremo della seconda parte della legge che non alle guarentigie, ma alla libertà della Chiesa si riferisce.

Ecco la proposta che io faccio, e pregherei nello stesso tempo l'onorevole Relatore di accettare che per ora la discussione si limitasse alla sola prima parte dell'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Presidente. Prego l'onorevole Senatore Lauzi di scrivere la sua proposta e mandarla al banco della Presidenza.

Senatore Musio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musio. Fra la prima e la seconda parte dell'articolo 13 è tale la connessione, che parmi difficile di poterle separare.

Quale è l'oggetto della prima parte dell'articolo 13, sia secondo la proposta del Governo, sia secondo l'emendamento dell'Ufficio Centrale?

Tanto nell'uno che nell'altro, il concetto della prima parte è quello di sancire le discipline che si stimano necessarie e convenienti per i seminarii, accademie ed altri Istituti destinati all'educazione e coltura degli ecclesiastici.

Ora, la seconda parte della proposta dell'Ufficio Centrale è talmente connessa con questa prima, che, credo, forse la separazione recherebbe pregiudizio; quindi è che a me sembra molto più conveniente che si discuta la seconda parte dell'emendamento dell'Ufficio Centrale insieme alla prima parte dell'emendamento stesso.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è d'accordo di porre a deliberazione il primo paragrafo dell'articolo 13, e la discussione del secondo paragrafo aggiunto dall'Ufficio Centrale rimandarla all'art. 17 unitamente a quella della proposta Vigliani.

Presidente. Accettano i signori Ministri?

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Sebbene l'aggiunta delle sedi suburbicarie, che sono sei, porti un notevole, anzi un notabilissimo aumento per estensione territoriale ed anco quanto a popolazione, di circa 120 mila abitanti, nondimeno considerato che le sedi suburbicarie, che danno d'ordinario titolo ai Cardinali Vescovi possono in qualche modo riguardarsi come connesse colla sede Pontificia, il Ministero non ha difficoltà di accettare questa aggiunta.

Quanto all'altra proposta dell'Ufficio Centrale, di rimandare cioè la seconda parte di questo articolo 13 da esso proposta al momento in cui si discuterà la proposizione molto più ampia ed importante del Senatore Vigliani, dico sinceramente che la natura di quest'aggiunta, quantunque sia speciale e locale a Roma, potrà avere il suo effetto in tutto il Regno: imperocchè se si parifica l'università cattolica, o le università cattoliche che potessero sorgere, o sieno già aperte, come ad esempio, l'università gregoriana in Roma, se si parificano, dico, queste università sotto certe condizioni alle università estere, gli effetti di questa parificazione saranno estesi naturalmente a tutti gli studenti che da qualunque parte del Regno fossero concorsi a queste Università cattoliche romane; avrebbe quindi l'aggiunta proposta all'articolo 13 un effetto generale sull'economia degli studi universitarii, quantunque la disposizione proposta abbia apparenza di speciale e locale.

Per queste considerazioni ed anche per confortarmi a quello che ho detto poc'anzi, che la quietudine di tutte le riforme relative all'insegnamento pubblico, ha una necessaria unità, io acconsentirei al rinvio proposto dall'onorevole Senatore Lauzi.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, *Relatore*. Per verità, e credo parlare anche a nome dell'Ufficio Centrale, noi non possiamo ammettere la facoltà che si dà all'Università romane, che chiameremo clericali per distinguerle dalle civili, la facoltà dico di potere presentarsi all'esame generale anche nelle altre parti d'Italia.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Non ho detto questo, non mi sarò forse spiegato bene: ho detto che gli effetti sono generali.

Voci. Ne parleremo a suo tempo!

Senatore Mamiani *Relatore*. Dunque non ho altro a dire su questo particolare.

Una sola cosa devo aggiungere almeno per la mia particolare opinione, ed è che quanto all'aggiunta fatta dall'Ufficio Centrale all'articolo 13, io non credo che si possa dire estranea alle disposizioni delle garanzie verso il Pontefice, ma di ciò si potrà parlare in seguito.

Presidente. Il Senatore Amari intende di parlare?

Senatore Amari *Prof.* Io mi riservo la parola su quell'articolo soltanto, ma giacchè sto parlando, domanderei uno schiarimento all'Ufficio Centrale e al Sig. Ministro sulla parola *suburbicarie*.

Anticamente, sino al V e VI secolo, si chiamavano sedi *suburbicarie* anche quelle di Sicilia, e di gran parte dell'Italia Meridionale.

Forse questa nomenclatura è adesso abbandonata. Ma non so quanto possa giovare il riprodurla con rischio di cagionare uno di quegli equivoci de' quali talvolta ha fatto partito la Curia Romana. In ogni modo domando se è abbastanza certo che non si possa mai tornare a quella interpretazione.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Vigliani. La parola *suburbicarie* nel senso in cui è adoperata in quest'articolo, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale, ha ricevuto per così dire una sanzione nel linguaggio canonico legale.

Ricorderò il trattato di Fontainebleau che, come ben conoscete, è stato conchiuso da Napoleone il Grande con Pio VII quando la stella del primo Impero cominciava a declinare.

In esso trattato è detto: *les six évêchés suburbicaires* precisamente nel senso in cui li adoperiamo noi nella nostra proposta.

Di più, non so se abbiate notato che recentemente è stato pubblicato a Roma un Breve il quale era diretto precisamente ad uno dei cardinali, vescovo suburbicario e l'agli altri suoi colleghi, nel quale si enunciavano precisamente in numero di sei.

Voi vedete adunque che possiamo andar sicuri nell'usare di questa parola; e credo che anche l'onorevole Amari possa deporre ogni scrupolo ed andar certo che questa espressione non prenderà tale estensione da abbracciare anche le sedi vescovili della sua diletta Sicilia.

Senatore Amari, *Prof.* L'isola di Sicilia non mi è più cara che qualunque altra parte d'Italia, e perciò il Senatore Vigliani avrebbe potuto risparmiarsi questo epigramma.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Istruzione Pubblica. Io ho accennato che le sedi suburbicarie sono sei. L'onorevole Senatore Vigliani ha ora citato il trattato di Fontainebleau dove si dice « le sei sedi suburbicarie ». Io troverei ragionevole, che, anche in quest'articolo si scrivesse: « le sei sedi suburbicarie ».

Per avventura potrebbero in avvenire, in virtù di un decreto ecclesiastico, diventare suburbicario altre diocesi e se l'articolo dice, « le sei sedi » s'intenderà sempre che sono le sei attuali e non altre.

Senatore **Mamiani**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta quest'aggiunta.

Presidente. Rileggo il primo paragrafo dell'art. 13 per metterlo ai voti.

« Art. 13. Nella città di Roma e nelle sei sedi suburbicarie i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici fondati per l'educazione e coltura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno. »

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

L'altro paragrafo di questo articolo sarà discusso quando saremo all'art. 17 del progetto.

Leggo ora l'articolo 2, la cui votazione fu ieri spesa.

« Art. 2. L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

» Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell'articolo 1 della legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all'articolo 19 della legge stessa.

» I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assisie.

» La discussione sulle materie religiose è pienamente libera. »

L'Ufficio Centrale propone la redazione di questo art. 2 nei seguenti termini:

« Art. 2. All'attentato, alle offese e alle ingiurie contro la persona del Sommo Pontefice e alla provocazione a commetterli, si applicano, quanto alle pene ed all'esercizio dell'azione penale, le disposizioni relative ad uguali reati contro la persona del Re.

» Nulla però s'intende detratto alla libertà della discussione in materia religiosa. »

Domando all'on. Ministro se accetta questa nuova redazione.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io domando licenza al Senato di esporre le ragioni per le quali credo che la locuzione dell'articolo 2, sostituita dall'Ufficio Centrale a quella già votata dalla Camera dei Deputati possa riuscire, così nel concetto, come nell'applicazione, sorgente di grandissime difficoltà, e di moltissime questioni.

Il Senato sa quanto quest'articolo sia stato discusso nell'altro ramo del Parlamento, e sa quali e quante questioni furono allora elevate, e come per stanchezza di causa, più che per avere esaurito l'argomento, si fosse convenuto in quella redazione che è ora sotto-

posta o raccomandata dal Ministero al favorevole voto del Senato.

Il Ministero nel suo primo progetto non aveva proposta alcuna disposizione per regolare la materia contenuta in questo articolo: due Decreti, l'uno del 3, l'altro del 19 ottobre 1870 avevano già provveduto, quanto a Roma, alla repressione dei reati che fossero stati, o che potessero essere commessi contro la persona del Pontefice; i quali, riprodotti in uno speciale progetto di legge, erano stati presentati al Parlamento per estendere l'efficacia delle disposizioni ivi contenute a tutto il Regno.

La Commissione della Camera incaricata dell'esame del progetto di legge sulle guarentigie, credette, e forse non senza ragione, che in quest'ultimo progetto, e nel Titolo primo di esso, fosse conveniente cosa regolare la punizione dei reati, contro la persona del Pontefice; ed introdusse a questo scopo un articolo così concepito: « Le sanzioni penali per le offese alla persona del Re sono applicabili, ed estese alle offese alla persona del Sommo Pontefice ».

Ma questo articolo come era concepito aveva due gravissimi difetti.

Consisteva il primo nella indeterminazione della forma e del concetto: nè a coloro che hanno pratica del diritto penale occorre di spiegare come la parola *offese* fosse troppo generica e soverchiamente estesa.

Derivava il secondo dalla speciale condizione in cui si trova la legislazione penale in Italia, tuttora regolata, come tutti sanno, da tre diversi Codici, nei quali le offese, e le ingiurie contro la persona del Re sono diversamente definite, e punite.

Lascio da parte l'attentato, giacchè, per rispetto a questo, le diverse legislazioni hanno disposizioni uniformi. Ma per quello che riguarda le ingiurie e le offese, se voi percorrete il Codice del 1859, che ha impero nella maggior parte d'Italia non trovate alcun articolo nel quale si adoperino le parole *offesa ed ingiuria* nei reati contro la persona del Re.

Vi ha soltanto l'articolo 471, il quale è ispirato da ben diverso concetto, e redatto con una ben diversa forma, che io mi permetto di ricordarvi.

« Ogni altro pubblico discorso, come pure ogni altro scritto o fatto non compreso negli articoli precedenti (dove si parla della provocazione a commettere reati) che siano di natura da eccitare lo sprezzo ed il malcontento contro la sacra persona del Re, o le persone della Reale Famiglia, o contro le istituzioni costituzionali, saranno puniti col carcere o col confino estensibile a due anni, e con multa estensibile a lire 3000; avuto riguardo alle circostanze di tempo e di luogo e alla gravità del reato. »

In questo articolo adunque, non soltanto non si parla di *offese e d'ingiurie*, ma si prevede invece il discorso, lo scritto o il fatto che eccitino lo sprezzo ed il malcontento contro la persona del Re considerata come un'istituzione, non come individuo.

Per contrario se riscontrate il Codice Austriaco, che rimarrà ancora in vigore nelle provincie della Venezia fino al 1° di settembre di quest'anno, trovate che al paragrafo 63 è scritto:

« Chi lede la riverenza dovuta all'Imperatore, sia che ciò avvenga mediante oltraggio personale, contumelie, impropri o dileggi profferiti in pubblico od in presenza di più persone, col mezzo di opere stampate o colla comunicazione o diffusione di disegni, figure o scritti, commette il crimine di offesa alla Maestà Sovrana, ed è punito col duro carcere da uno a cinque anni. »

Se ricorrete poi al Codice toscano che impera, e non so per quanto tempo ancora rimarrà in osservanza, quantunque grandissimo possa essere l'interesse e il desiderio del Governo di fare un Codice penale comune a tutta l'Italia, trovate, relativamente alle offese od ingiurie verso la sacra persona del Re, l'articolo 109 così concepito.

« Chiunque fa offesa alla riverenza dovuta al Granduca è punito con la carcere.

- a) da due a sei anni nel caso di libello famoso;
- b) da diciotto mesi a cinque anni nel caso di diffamazione; e
- c) da uno a quattro anni nel caso d'ingiuria. »

Nè nell'uno, nè negli altri adunque voi trovate quale sia il significato legale delle parole *offese e ingiurie*: nè nell'uno nè negli altri vi ha eguaglianza di pene pei reati che più si assomigliano e tendono a reprimere fatti analoghi: e però vi ha indeterminazione di ipotesi penale, incertezza nei caratteri del fatto punibile, e disparità di sanzione penale.

Per provvedere alle difficoltà risultanti da questo stato di cose, e dopo lunga discussione, fu concepito appunto ed approvato l'articolo 2, ora sottoposto al vostro suffragio, nel quale la disposizione relativa all'attentato punito in modo pressochè uniforme in tutto il Regno, era così formulato:

« L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. »

Regola generale che è stata riprodotta nell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale.

Ma per le ingiurie contro il Pontefice era egli applicabile l'art. 471 del Codice del 1859? potevano essere comprese in questo articolo, che prevede non offese od ingiurie, ma fatti e discorsi pubblici, di natura da eccitare il disprezzo ed il malcontento contro la persona del Re e contro le istituzioni dello Stato? E se anche questo articolo fosse stato pure applicabile, e fossero pur state applicabili le disposizioni del Codice austriaco e del toscano la pena avrebbe potuto rimanere disparata nelle diverse parti d'Italia?

A prevenire queste difficoltà parve rispondesse il 2° paragrafo dell'articolo secondo così concepito:

« Le offese ed ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti e coi mezzi indicati nell'articolo 1 della legge sulla stampa (e queste sono le pubblicazioni per mezzo della stampa, le incisioni) sono punite colle pene stabilite dall'art. 19 della legge stessa. I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assisie.

« La discussione sulle materie religiose è pienamente libera. »

Io non dico che questa compilazione sia perfetta. Uomini competentissimi in questa materia facilmente potrebbero dimostrare che in più d'una parte la redazione dell'articolo medesimo è alquanto difettosa.

Essa ha però il vantaggio di definire il reato che intende punire; di punirlo con una pena eguale in tutta l'Italia e corrispondente in generale al Codice del 1859 ed alla legge sulla stampa del 1848; e di stabilire quell'eguaglianza di procedimento e di azione che parificano così per la pena come per la competenza, le offese commesse contro la persona del Pontefice a quelle commesse contro la sacra persona del Re.

Dico che definisce a sufficienza il reato; perciocchè ho notato dianzi come il primo paragrafo dell'articolo parla dell'attentato contro la sacra persona del Pontefice; e la parola *attentato* è intesa e il fatto è punito pressochè nella medesima maniera nei Codici che imperano attualmente in Italia, eccetto che nella Toscana, la quale ha il beneficio di non avere la pena capitale.

Quanto al secondo paragrafo, la prima questione da esaminare era quella diretta a stabilire se le *offese e le ingiurie* contro la persona del Pontefice potessero ritenersi comprese nella disposizione dell'art. 471 del Codice Penale, che parla di discorsi o fatti di natura da eccitare lo sprezzo o il malcontento contro la persona del Re, o le istituzioni dello Stato.

La Camera con molto accorgimento riconobbe la natura diversa di questa disposizione, e raggiunse viemmeglio lo scopo, determinando come estremi del reato le offese, e le ingiurie con discorsi, o con fatti e parificandole a quelle commesse col mezzo della stampa.

La seconda questione, riguardava la pena; e per renderla eguale in tutta Italia reputava utile espediente applicarvi quella stabilita dalla legge sulla stampa per lo stesso reato commesso con qualsivoglia artificio meccanico atto a manifestare il pensiero. La quale pena anzichè diventare troppo lieve, veniva perciò stesso aggravata, come può di leggieri scorgersi paragonando l'art. 471 del Codice Penale del 1859 coll'art. 19 della legge sulla stampa.

Voi tutti avete presente la redazione che l'Ufficio Centrale propone di sostituire all'articolo, quale fu votato dall'altro ramo del Parlamento:

« All'attentato, esso dice, alle offese e alle ingiurie contro la persona del Sommo Pontefice e alla pro-

vocazione a commetterli, si applicano, quanto alle pene e all'esercizio dell'azione penale, le disposizioni relative ad eguali reati con la persona sacra del Re.

Nulla però s' intende detratto alla libertà della discussione in materia religiosa. »

Ora, quanto a me, credo che il concetto seguito dall'Ufficio Centrale è quello medesimo che ha informato l'articolo secondo votato dalla Camera dei Deputati; di applicare, cioè, ai reati preveduti per le offese e le ingiurie commesse contro la persona del Pontefice, le pene stabilite per le offese e per ingiurie commesse verso la persona del Re.

Se non che a me pare che questa redazione sarebbe esattissima ed opportuna se vi fosse in Italia un Codice penale unico, e se in esso fosse usato lo stesso linguaggio.

Ma nelle condizioni presenti riprodurrebbe tutte quelle difficoltà che la Camera dei Deputati ha voluto evitare con una formola che, se non è esattissima, raggiunge però viemmeglio l'intento che il Governo ha comune colla Commissione.

Una questione secondaria e non meno importante presenta l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

I reati menzionati in questo articolo saranno essi, come quelli analoghi commessi contro il Re, di competenza della Corte di Assise? La Camera dei Deputati aveva reputato opportuno di dichiararlo. L'Ufficio Centrale non propone su questo punto un'espressa disposizione; se non vuoi ritenere per tale, quella che pareggia i reati di offese contro il Pontefice a quelli commessi contro il Re anche per quanto concerne l'esercizio dell'azione penale ed il procedimento. Reputerei quindi ad ogni modo necessaria in proposito un'aggiunta o una dichiarazione.

Ma ad onta di ciò, e quantunque si debba riconoscere maggiore la proprietà della forma legislativa nella redazione proposta dall'Ufficio Centrale, il Governo deve ancora insistere perchè non venga accolta dal Senato.

Esso fa appello più che tutto alla sua prudenza politica; ricorda le difficoltà, e la perdita del tempo, ormai diventato prezioso, che potrebbero compromettere l'esito della legge; e spera che animato come è di recare a compimento questa solenne opera legislativa, il Senato vorrà dare suffragio favorevole alla proposta del Governo.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Siccome nel seno dell'Ufficio Centrale ebbi una parte principale alla mutazione introdotta nell'articolo che stiamo discutendo, così mi faccio un dovere di esporvi le ragioni che ci hanno guidati a modificare l'articolo secondo nel modo che avete inteso.

Io farò di essere assai breve, e di non portare questa discussione sopra un terreno che non può sicuramente

che riuscire assai ingrato, perchè di natura affatto speciale.

Il vostro Ufficio Centrale credè che convenisse anzi tutto farsi un concetto ben preciso di ciò che s'intendeva di stabilire in quest'articolo. Le disposizioni dell'articolo secondo sono una conseguenza dell'articolo primo.

Dopo che nel primo articolo si è detto che la persona del Sommo Pontefice è sacra e inviolabile come quella del Re, ne nasceva naturalmente la conseguenza che le offese, i reati, i delitti commessi contro la persona del Sommo Pontefice dovessero nella bilancia della giustizia esser posti al pari dei reati, delle offese, dei delitti che si commettersero contro la Sacra Persona del Capo supremo dello Stato. Ma in qual modo conveniva raggiungere quest'intento? Il ministero allorchè presentò alla Camera dei Deputati il suo primo progetto, aveva creduto che convenisse meglio lasciare al diritto penale questa disposizione, e non ne fece altro cenno. Però quasi contemporaneamente, come l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia dianzi accennava, presentava alla Camera dei Deputati un altro progetto, il quale regolava appunto questa parte del diritto penale.

È sembrato però all'altro ramo del Parlamento che convenisse meglio comprendere anche questa disposizione nell'attuale schema di legge.

Ma in qual modo allora conveniva procedere in questo progetto di legge per raggiungere quello scopo di parificazione che io accennava? Era evidentemente necessario adottare una formola che stabilisse piuttosto un principio legislativo che non una disposizione di diritto costituito, la quale dovesse ricevere applicazione in tutte la parti del Regno.

Spiegherò il mio concetto, se è possibile, con maggiore evidenza sopra questo punto, che a noi è sembrato capitale per riconoscere come si abbia ad intendere questa disposizione. Non occorre, secondo che sembrava all'Ufficio Centrale, lo stabilire denominazioni di reati, stabilire pene, parlare di giudici, o di altri modi di procedimento, ma solamente adottare una formola, per la quale si raggiungesse questo scopo, che in qualunque stato della nostra legislazione, qualunque fossero le vicende dei nostri Codici penali o di procedura penale, od anche di altre leggi penali, come sarebbe quella della stampa, si avesse sempre questo risultato, che il trattamento del Capo supremo dello Stato fosse uguale a quello del Sommo Pontefice.

Or bene, esaminando la formola che ora si trova inclusa nel progetto che ci è stato presentato, l'Ufficio Centrale ha creduto ch'essa non raggiunga interamente questo scopo e che presenti più di un vizio.

E invero, se Voi percorrete le diverse parti dell'articolo 2°, troverete che si comincia con una disposizione speciale sull'attentato; si passa quindi alle offese ed alle ingiurie pubbliche che si possono commettere con mettere discorsi o con altri mezzi indicati nella

Legge sulla stampa; si regola in terzo luogo la competenza, e si fissa che il tribunale debba essere sempre quello della Corte di Assisie; in fine si chiude colla parte che consacra la libertà piena di discussione in materia religiosa.

Queste diverse disposizioni sono sovrabbondanti e in parte non corrispondenti a quello scopo che, secondo l'avviso dell'Ufficio Centrale, ci dobbiamo proporre.

Infatti, dopo aver fissato nella prima parte quel parricidio che si intende di prescrivere riguardo all'attentato, si cita nel primo capoverso un articolo della legge della stampa cioè l'articolo 19, e si dice che la pena stabilita in questo articolo si applicherà a tutte le offese ed ingiurie che venissero commesse direttamente contro la persona del Sommo Pontefice coi mezzi indicati, cioè con fatti, con discorsi, oppure colla stampa.

Ma qui l'Ufficio Centrale non potè non notare, che in Italia esiste più di una legge sulla stampa.

Ve n'ha una nelle provincie Siciliane, una seconda nelle provincie meridionali, e nelle rimanenti provincie dell'Italia impera la legge sulla stampa data da Re Carlo Alberto al suo popolo nel 1848, quando largì lo Statuto.

È ben vero che vi è molta rassomiglianza fra queste leggi, ma è non meno certo, che non si può nello stato attuale della legislazione, citare una legge della stampa senza incorrere in un'esattezza, quando non si faccia cenno delle diverse leggi.

Epperò essendo occorso nel Codice di Procedura Penale di dover citare questa legge della stampa dove si regolano le competenze, si è citato non solamente la legge della stampa delle Province dell'Alta Italia, ma anche le altre due di cui io faceva dianzi menzione.

Ma v'ha di più: la pena che è stabilita nell'articolo 19, come già l'onorevole Guardasigilli vi faceva osservare, è superiore a quella che è stabilita per le offese che si commettono contro la persona del Re cogli stessi mezzi che sono contemplati dall'articolo 471 di un Codice, che si può dire italiano, in quanto che ha vigore nella massima parte delle provincie italiane e che è il Codice che nel 1859 è stato promulgato allorquando le province lombarde si univano alle provincie subalpine.

Se sta bene che il Sommo Pontefice ed il Re sieno posti sulla medesima linea ed abbiano lo stesso trattamento, non istà egualmente bene che si faccia una disparità e che si punisca di più colui che ha delinquito contro la persona del Pontefice, che colui che ha delinquito contro la sacra persona del Re. Or bene, questo avverrebbe, come accennava l'onorevole Guardasigilli, se si applicasse sempre l'articolo 19 della legge sulla stampa, come prescrive questo articolo 2 nei casi che sono contemplati dall'articolo 471 del Codice del 1859, in quanto che quell'articolo permette di stabilire pena anche più leggiera, per-

mette di stabilire la pena del confine, invece del carcere, che è pena tassativa, secondo l'articolo 19; permette di stabilire multe inferiori a lire mille e discendenti fino a lire cinquantuna, mentre secondo l'articolo 19, come avete inteso, bisogna sempre stabilire una pena che oltrepassi le lire mille.

Questa differenza di pena può avere una grandissima influenza nei giudizi penali, in quanto che, ove avvenisse che veramente il fatto presentasse circostanze tali, che secondo l'articolo 471 dovesse essere punito più leggermente, i giudici trovandosi vincolati da una legge che ravviserebbero troppo severa, possono facilmente correre ad assolvere, ciò che può accadere con molta maggiore facilità a giudici popolari, ai giurati.

Aggiungete, o Signori, che non è sembrato all'Ufficio Centrale che convenisse di citare una legge che pareva ed è di sua natura mutabile, e ciò in una legge la quale, come si è già detto giustamente, è una legge di carattere statutario, è una legge che deve servire di norma a tutti i Codici che, come diceva, saranno per farsi in Italia. Quindi il legislatore italiano dovrà sempre avere dinanzi a sé questo canone, che quelle pene che si stabiliscono per i reati che si commettono contro il Re, devono ancora applicarsi a coloro che commettono gli stessi reati contro il Pontefice; ma se si cita una legge in questo articolo, una legge di sua natura mutabile, voi comprendete che questo canone non può più essere rigorosamente osservato.

Lo stesso dite anche della competenza che si volle stabilire per la Corte di Assisie. A questo riguardo, nell'Ufficio Centrale si è primieramente ritenuto, che non convenisse farne menzione, perchè l'ordine delle competenze può variare, e quando variasse pel Re, converrebbe che variasse anche per il Pontefice. Si aggiunge poi un'altra circostanza. Si è dubitato se il principio di parificazione potesse ricevere, quanto alla competenza, una giusta e rigorosa applicazione.

Quali sono le ragioni per le quali per i reati che si commettono contro la persona del Re, sono competenti le Corti d'Assisie?

Le ragioni sono principalmente due, la prima è che questi reati sono di carattere politico.

La Sacra Persona eminentemente politica contro la quale questi reati si commettono, fa sì che i reati assumano il carattere politico.

Altra considerazione molto delicata è che, i giudici ricevendo l'investitura del Re, che, come sapete è la fonte della giustizia, che in nome suo si deve amministrare, quando questi giudici, dico, fossero chiamati a giudicare coloro che hanno delinquito contro la Sacra persona del Re, sia per rispetto dovuto alla persona del Re, sia per quello dovuto alla giustizia che vuole che ogni sospetto di debolezza o di soverchio ossequio venga escluso, non sarebbero forse i giudici più indipendenti.

Ma voi intenderete che queste ragioni non si possono applicare al Sommo Pontefice.

La parificazione che in quest'articolo si stabilisce, muove dall'intendimento di porre il principio religioso sulla stessa linea, quanto alla penalità, col principio politico; ma il principio religioso non perde la sua natura, e non diventa mai un principio politico; quindi la ragione di chiamare i giurati a giudicare di questi reati mancherebbe affatto, perciò che riguarda la persona del Pontefice, che cessando di essere sovrano nel luogo ove ora tiene la sua sede, i giudici che amministrano la giustizia, quanto a lui, mantengono la stessa indipendenza che hanno verso tutti gli altri offesi dai delinquenti.

Si potrebbe aggiungere un'altra considerazione, ed è che i reati di religione forse potrebbero davanti alle Assisie correre pericolo di facili assolutorie.

Voi comprendete che il principio religioso è molto diversamente sentito da quei giudici che compongono il Giuri, sicchè il rimettere al Giuri la cognizione di questi reati, poteva sembrare in qualche modo un rimetterla troppo alla sorte.

La composizione stessa del Giuri dovrebbe forse in questa materia ricevere qualche modificazione. Coloro che non appartengono p. e. al culto cattolico, si potrebbe dubitare, se convenientemente possano giudicare di reati i quali costituiscono un'offesa contro il Capo della religione cattolica.

Per tutte queste ragioni la formola adottata dall'Ufficio Centrale non fa cenno delle competenze.

La nostra saviezza saprà, non ne dubito, convenientemente apprezzare queste considerazioni, e voi giudicherete se in questa parte convenga aderire all'invito che mi sembra facesse l'on. Ministro della Giustizia, che, cioè, anche per le competenze, si mantenesse il pareggiamento.

Vi dirò infine poche parole intorno all'ultima parte dell'articolo: questa parte come sta scritta, sembrò che dicesse o troppo o niente.

Diceva niente, secondo l'Ufficio Centrale, quando non s'intendesse che la piena libertà di discussione in materia religiosa avesse per freno la legge, cosa, della quale veramente nessuno degli onorevoli membri del Senato oserà dubitare, e che perciò deve arrestarsi là ove si arresta ogni discussione, cioè davanti alla legge penale che ne punisce gli abusi. E finchè non avremo la legge penale che chiederebbe l'on. Senatore Ricci, la quale consiste nel diritto di usare e di abusare come si fa del diritto di proprietà, io credo che il diritto di discussione si dovrà sempre arrestare davanti alla legge penale che ne punisce gli abusi.

Or dunque, se così è, questa parte dell'articolo poteva sembrare inutile.

Se poi la cosa non fosse così, se s'intendesse di dire di più, allora quella parte d'articolo diveniva sovrabbondante, diveniva una enormità, inquantochè sulla libertà della discussione religiosa si sarebbe data mag-

gior facoltà che non si dà in generale ai cittadini nell'uso della parola e della stampa e per ogni altra maniera di discussione. Per queste ragioni l'Ufficio Centrale è stato condotto a indagare il motivo per cui si fece questa dichiarazione di principii nell'articolo secondo.

Esaminandone la discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, i vostri commissari si sono persuasi che lo scopo è stato quello di evitare che le sanzioni penali che in quest'articolo si scrivono relativamente a coloro che commettono reati contro la persona del Pontefice, non vengano per avventura a menomare il concetto della libera discussione in materia religiosa. Ciò essendo, è sembrato al vostro Ufficio Centrale che convenisse legare questa disposizione colle precedenti, e darle precisamente il valore di una dichiarazione, dire cioè colle disposizioni di quest'articolo non si intende punto menomata la piena libertà di discussione in materia religiosa.

Di tal natura è l'ultimo capoverso dell'articolo proposto dall'Ufficio Centrale. Mi rimarrebbero a dire ancora due parole circa il motivo principale che tratterebbe l'onorevole signor Ministro della Giustizia dall'accettare la nostra redazione.

Voi avete inteso che egli vi dichiarava, che se vi fosse uniformità di dritto penale in Italia, egli non esiterebbe a riconoscere preferibile la formola dell'Ufficio Centrale, ma siccome vi è diversità di Codici penali, e diversità anche di leggi sulla stampa, come egli osservava, egli crede che vi possa essere qualche pericolo nell'accogliere questa formola.

A noi veramente è sembrato il contrario: a noi è sembrato che tutto il pericolo starebbe nell'ammettere l'articolo 2. come è scritto nello schema di legge che discutiamo. Le osservazioni che sono venute svolgendo vi faranno facilmente intendere i motivi del concetto che se ne è formato il vostro Ufficio Centrale. E invero se sono diversi i Codici, diverse le leggi, conviene precisamente per questo dare alle disposizioni un carattere molto generico, un carattere il quale si attagli a tutti i Codici, si attagli a tutte le leggi, e questo appunto ha studiato di fare il vostro Ufficio Centrale.

Esso ha creduto di doversi piuttosto tenere a quelle espressioni che, nelle dottrine penali, hanno tale un significato deciso e determinato che non possano lasciar luogo a nessun dubbio, a quelle espressioni che desunte piuttosto dalla dottrina giuridica che dai Codici, possono servire a tutti i Codici presenti e futuri.

Per queste considerazioni, il vostro Ufficio Centrale non può che raccomandare al vostro senno la formola che vi ha proposta.

Senatore Conforti. Domando la parola
Presidente. Ha la parola.

Senatore Conforti. Dopo i discorsi dell'onorevole Guardasigilli, e dell'onorevole Senatore Vigliani, pare che s'incontrino difficoltà, tanto nel dettato quale fu

votato dalla Camera, quanto nel dettato che venne scelto dell'Ufficio Centrale.

Però alcune ragioni che vennero messe innanzi dall'onorevole Vigliani, non mi hanno persuaso.

Non dirò già che non avessero un certo peso; ma, ripeto, alcune di esse non mi hanno persuaso.

Una delle principali ragioni colle quali egli sosteneva l'emendamento dell'Ufficio Centrale, muoveva da ciò che essendosi nell'articolo detto: « L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo, sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato, e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re, » essendosi, dico, stabilito questo principio, che l'attentato contro la persona del Pontefice è pareggiato nella pena a quello contro la persona del Re, bisognava essere logici, e andare fino alle ultime conseguenze.

Ma, io gli fo osservare che il principio logico non si è osservato, nè, secondo me, si poteva osservare.

Infatti, io domanderei al Senatore Vigliani, perchè una volta stabilito il principio, che l'attentato contro la sacra Persona del Pontefice si punisce ugualmente che l'attentato contro la sacra persona del Re, non si è ammessa egualmente punibile la cospirazione contro la persona del Pontefice quanto quella contro la persona del Re, e dei Reali Principi? La cospirazione contro la sacra persona del Re è punita nientemeno che coi lavori forzati a vita, e in questo progetto che riguarda la guarentigia del Pontefice, non se ne fa menomamente parola. Se volevate seguire il principio logico, dovevate portare a tutte le ultime conseguenze le prescrizioni che si trovano nell'articolo secondo.

D'altra parte, se si tratta di attentato, il quale invero non è tale se non v'entra un principio di esecuzione, si è fatto bene ad equiparare la sacra persona del Re a quella non men sacra del Pontefice; ma quando si tratta di semplice cospirazione, che alla fine dei conti non consiste che in certi discorsi che si possono fare tra due o più persone, il pericolo è molto lieve.

Quindi io dico, non è vero che la compilazione dell'articolo secondo, la quale è completamente diversa da quella votata dalla Camera dei Deputati, sia stata dettata da chi abbia voluto seguire la logica, perchè la logica non si è seguita; si fece eccezione quando si è trattato dell'attentato contro la persona del Pontefice, ma non si è voluto andare fino alle ultime conseguenze.

La ragione poi per la quale il Senatore Vigliani vorrebbe sottrarre questo reato ai giuri, a me non sembra seria.

D'altra parte, se le sue ragioni valessero, bisognerebbe che si sottraessero molti reati alla competenza dei giurati. Ma noi non vogliamo menomare questa istituzione, quantunque abbia e possa avere i suoi difetti.

Oltreciò io domando: qualora si adottasse la re-

dazione dell'Ufficio Centrale, come si regolerebbero i magistrati?

Naturalmente ne verrebbe una contraddizione, una confusione nella definizione dei reati, e certamente si farebbe luogo a tutte quelle sottili disquisizioni, per cui alcune volte si smarrisce il vero senso della legge; mentre che, stando alla disposizione dell'articolo 2 del progetto ministeriale, si sfugge a questo pericolo.

L'onorevole Senatore Vigliani esprimeva una ragione degna di tutta la considerazione.

Egli diceva: voi ci parlate della legge sulla stampa; ma ne abbiamo parecchie, le quali sono state pubblicate nelle diverse parti d'Italia, per conseguenza ne avverrà che ricorrendo all'art 19, non si avrebbe neppure l'uniformità.

Io non saprei ora su questo punto suggerire un emendamento, che possa in qualche modo correggere questo difetto; parmi però che si potrebbe indicare una di queste leggi di stampa, che hanno vigore nel Regno.

Queste sono le poche cose che io intendeva dire.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Siccome nel terzo Ufficio di cui io faceva parte ho fatto una proposta concepita a un dipresso nei termini stessi dell'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, perciò senza voler ripetere ciò che ha egregiamente detto l'onorevole Senatore Vigliani, per giustificare questo emendamento, dichiaro che voterò naturalmente per il medesimo, a condizione però che il pareggiamento si estenda anche alla competenza come proponeva il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Io vorrei che questo pareggiamento avesse luogo non solo per l'applicazione della pena, ma anche per la competenza, e ciò, non perchè non sia persuaso della giustizia delle osservazioni che faceva l'onorevole Senatore Vigliani, o perchè non creda più opportuno che per questi reati al giudizio dei giurati sia sostituito quello dei Magistrati; perchè penso che senza questa aggiunta, quando cioè si lasciasse il giudizio di tali reati ai Magistrati, questo emendamento incontrerebbe gravi difficoltà nell'altro ramo del Parlamento, e quindi noi potremmo compromettere forse l'esito della legge.

Senatore Vigliani. Domando la parola.

Senatore De Foresta. Per questa sola ragione, ripeto dunque che accetto l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale e che gli darò il mio voto, con che vi sia aggiunto, come diceva, che il pareggiamento avrà luogo tanto per l'applicazione della pena quanto per la competenza come chiedeva l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia.

Presidente. La parola è al Senatore Vigliani.

Ministro di Grazia e Giustizia. Se mi permette di parlare prima, forse io potrò facilitare la sua risposta.

Senatore **Vigliani**. Io faccio una sola dichiarazione. L'Ufficio Centrale volentieri aderisce alla proposta conciliativa che è stata fatta dall'onorevole Senatore mio amico De Foresta. Noi apprezziamo i motivi di convenienza che egli ha addotti, come egli si è compiaciuto dal canto suo apprezzare i motivi di diritto che io ho avuto l'onore di accennare. E poichè si tratterebbe di fare un'aggiunta che riguarda la competenza, io proporrei al Senato che dopo le parole « dell'azione penale » si dicesse « ed alla competenza » cosicchè l'articolo sarebbe così redatto: Quanto alle pene, all'esercizio ed alla competenza ecc. » ed in questo modo vi sarebbero comprese le tre idee.

E forse si potrebbe anche dopo le parole « all'attentato, alle offese, ed alle ingiurie » aggiungere quelle: « commesse direttamente » che si leggono nel progetto ministeriale, le quali potrebbero giovare alla conciliazione, e far sempre più facilmente accettare il nostro articolo, il quale sarebbe perciò così formulato: « All'attentato, alle offese e alle ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Sommo Pontefice, ed alla provocazione a commetterli, si applicano, quanto alle pene, all'esercizio dell'azione penale ed alla competenza, le disposizioni relative ad uguali reati contro la persona del Re ».

Il capoverso poi, sarebbe conservato come sta scritto.

Presidente. Voglia compiacersi il Senatore **Vigliani** di far passare al banco della Presidenza l'articolo 2, come egli propone venga emendato.

Intanto la parola è all'onorevole **Ministro della Giustizia**.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo che le parole aggiunte dall'Ufficio Centrale all'articolo 2, chiariscono ancora meglio, e tolgono di mezzo parecchie difficoltà, che io avevo segnalato nel mio primo discorso. E specialmente col determinare espressamente la competenza della Corte di Assise, non soltanto si previene una grave questione che nella pratica si sarebbe certamente presentata, ma si rende omaggio al principio che dove vi ha eguale indole di reato, ed eguale severità di pena, deve pure essere eguale la competenza.

Ma ad onta di questi miglioramenti, io debbo ancora insistere nella mia prima idea, e nella mia prima preghiera che venga mantenuto l'articolo del Ministero. Se i due articoli dicono la medesima cosa, non vi è ragione di votare quello dell'Ufficio Centrale e di riaprire così una discussione delicata ad un tempo e minuziosa che reputiamo a fortuna di avere finita.

Ma non è nemmeno vero, del resto, che i due articoli conducano ad uno stesso risultato. Se ciò potesse essere vero per l'avvenire quando l'Italia avrà un Codice Penale unico, attualmente presenta inconvenienti che colla prima compilazione dell'articolo sarebbero evitati.

Permettete che io scolpi primamente l'articolo votato dall'altro ramo del Parlamento dalle accuse che, colla

consueta sua dialettica, gli ha mosso l'onorevole **Vigliani**.

Non è esatto quanto diceva l'onorevole **Vigliani** che mentre si vuole stabilire uniformità di sanzioni si faccia riferimento ad una legge sulla stampa, la quale è diversa nelle diverse parti d'Italia; giacchè l'onorevole **Vigliani** sa che la legge sulla stampa per quanto riguarda la definizione dei reati e la misura della pena è eguale in tutta l'Italia. Nelle provincie meridionali vennero, è vero, introdotte nel 1861 delle modificazioni, ma che non concernono la definizione dei reati, bensì la forma dei giudizi, ed erano dirette a stabilire la procedura dei giurati che non esisteva allora, e si voleva introdurre in quelle provincie, in quella guisa stessa che era stata adottata nella prima applicazione della legge sulla stampa nel Regno subalpino.

Ma dopo la pubblicazione del Codice di procedura queste disposizioni speciali sono cessate, e l'articolo 19 della legge sulla stampa, citato nell'articolo 2 dell'attuale progetto di legge, è uguale nella numerazione, nella forma e nella sostanza in tutte le parti del Regno.

La seconda obiezione mossa dall'onorevole **Vigliani** riguarda la competenza. Ma egli medesimo, con quella dottrina che lo distingue è ritornato sopra questo concetto, ed ha riconosciuta la convenienza di equiparare...

Senatore Vigliani. Per amore di conciliazione...

Ministro di Grazia e Giustizia. Sia pure per amore di conciliazione, ha riconosciuto la convenienza di equiparare la competenza per questa sorta di giudizi. L'onorevole **Vigliani** ha detto per amore di conciliazione, ma io dico invece per suprema ragione di diritto; perciocchè io credo che militano per le offese al Pontefice le medesime ragioni per le quali si ritiene conveniente deferire ai giurati le offese alla persona del Re. Nè mi muove l'osservazione dell'onorevole **Vigliani** che, quando si tratta di reati contro la religione, il giudizio dei giurati può variare secondo la credenza ed offrire minori garantigie di quelle che dà quando si tratta di reati d'indole politica; giacchè le ingiurie e le offese commesse direttamente contro la persona del Pontefice non sono reati contro la religione, ai quali rimangono invece applicabili le disposizioni del Codice comune.

Rimane l'ultima e la più grave obiezione dell'onorevole **Vigliani**, quella cioè, che riguarda l'ultimo paragrafo dell'articolo 2. Secondo l'onorevole Senatore le parole « la discussione sulla materia religiosa è pienamente libera, » potevano far supporre che questa maniera di discussione rimanesse tanto libera da convertire la libertà in licenza, priva di ogni repressione ancorchè non si contenesse nei limiti di convenienza, ma trascorresse ad oltraggi e ad offese contro la religione.

L'onorevole **Vigliani** conosce che appunto questo significato si voleva dare da taluni a quest'ultimo

paragrafo mediante la soppressione proposta nell'altro ramo del Parlamento degli articoli 184 al 188 del codice penale dove si tratta delle offese alla religione, e degli articoli 16 al 18 della legge sulla stampa dove si tratta appunto dei reati contro la religione e i buoni costumi; ma essendosi il Governo opposto all'accettazione di una simile proposta, la Camera a grande maggioranza la respinse, sia perchè non era convenienza trattare siffatta materia in questa legge, sia perchè la libertà è ben diversa dalla licenza, e se si può discutere di religione, non è per certo permesso ad alcuno oltraggiarla.

Quello scrupolo adunque che sorgeva nell'animo dell'onorevole Vigliani è insussistente, giacchè vale il fatto ora accennato a spiegarne chiaramente ed esplicitamente il concetto e la portata.

Dopo di tutto mettendo a paragone i due articoli rispettivamente sostenuti dal Governo e dall'Ufficio Centrale, risulta che ambedue contengono lo stesso concetto; con questa sola differenza che l'articolo secondo formulato dalla Commissione, ha, come ho detto poc'anzi e lo ripeto, una forma più giuridica, più legale e più comprensiva per l'avvenire; ma attualmente, e per la varietà della legislazione penale produce, pel medesimo reato, una diversa punizione nelle diverse provincie del Regno.

Per l'opposto la disposizione di legge adottata dall'altro ramo del Parlamento contiene una regola certa ed uniforme in tutta Italia per la definizione dell'offesa ed ingiuria e nella pena.

Per queste ragioni, e per l'altra ancora più grave di non rinnovare una tale questione, io pregherei il Senato di approvare l'antica redazione dell'articolo secondo, anzi che quella proposta dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Do la parola all'onorevole Relatore.

Senatore Mamiani, Relatore. La difficoltà opposta dal Ministro Guardasigilli, intorno alla disparità di legge in materia di reati di stampa, vale ancora per la persona del Re.

Dunque nella stessa maniera con cui il tribunale, procederà per i reati contro la persona del Re, procederà anche per quelli contro la persona del Pontefice.

Nell'insieme il Signor Ministro Guardasigilli riconosce che la forma accettata dall'Ufficio Centrale è molto migliore per le espressioni giuridiche, per l'ordine, per la concisione. Perchè dunque dobbiamo noi metterla da parte per un'altra forma che non ha nessun vantaggio, e che anzi porta discapito alla legge, almeno per la forma?

Il Signor Ministro Guardasigilli, col far cenno di ciò che avvenne nell'altro ramo del Parlamento, so bene che non vuole in nessuna maniera cagionare neppure un'ombra di pressione morale sopra il Senato; ma in ogni modo quelle discussioni si possono leggere ed esaminare; ma ciò non deve entrare in questo momento nella nostra discussione. La sola questione

si è che la forma di questo articolo, nella maniera in cui fu dall'Ufficio Centrale emendato, è preferibile non poco a quella del testo presentatoci. Dunque l'Ufficio Centrale persiste nel suo emendamento e prega il Senato di accettarlo.

Presidente. Rileggo dunque l'emendamento dell'Ufficio Centrale, secondo la prima redazione che ha presentata l'Ufficio medesimo.

« All'attentato, alla offese e alle ingiurie contro la persona del Sommo Pontefice e alla provocazione a commetterli, si applicano, quanto alle pene ed all'esercizio dell'azione penale, le disposizioni relative ad uguali reati contro la persona del Re.

» Nulla però s'intende detratto alla libertà della discussione in materia religiosa. »

Chi approva questo articolo. . . .

Senatore Bellavitis. Domanderei la parola sull'ordine della votazione, perchè negli altri articoli in cui il Ministero acconsentiva alle mutazioni fatte dall'Ufficio Centrale, io votava e non rimaneva incerto sul mio voto. Presentemente si vota questa mutazione; ma domando, se nel caso che cadesse la proposta fatta dall'Ufficio Centrale, si passerà poi a votare sulla primitiva proposta ministeriale? (*Mormorio.*)

Presidente. Ciò s'intende. Metto dunque ai voti l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova non è approvato.)

Rileggo allora l'art. del progetto ministeriale.

« Art. 2. L'attentato contro la persona del Sommo Pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti colle stesse pene stabilite per l'attentato e per la provocazione a commetterlo contro la persona del Re.

» Le offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente contro la persona del Pontefice con discorsi, con fatti, o coi mezzi indicati nell'articolo 1 della legge sulla stampa, sono punite colle pene stabilite all'articolo 19 della legge stessa.

» I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assisie.

» La discussione sulle materie religiose è pienamente libera.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Io vorrei pregare l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia o l'Ufficio Centrale, di fare almeno una piccola modificazione al penultimo paragrafo dell'articolo che stiamo per votare. Ivi si legge:

« I detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assisie. » Ciò che vuol dire che sono di azione pubblica tanto l'attentato quanto le ingiurie pubbliche contro la persona del Sommo Pontefice.

Io comprendo benissimo che sia dichiarato che tanto l'attentato contro la persona del Pontefice, quanto le ingiurie, debbano essere di competenza della Corte d'Assisie, ma parmi meno opportuno di dichiarare nella legge che l'attentato contro la persona del

Pontefice sia di azione pubblica. Nessuno potrebbe mai dubitare che questo reato di sua natura non sia di pubblica azione.

Quindi mi parrebbe necessario che questo paragrafo sia modificato in modo che stabilisca bensì che l'uno e l'altro reato sono di competenza della Corte d'Assisie, ma che non si faccia una dichiarazione espressa nella legge, che l'attentato di cui si tratta sia un reato di azione pubblica, come se potesse dubitarsene.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io credo che la difficoltà elevata dall'onorevole Senatore De Foresta è chiarita dalla dicitura dell'articolo.

L'articolo è diviso in due parti; nella prima dove si parla dell'attentato, si stabilisce una pena uguale a quelle sancite per l'attentato contro la persona del Re. Quindi è indubitato, che essendo crimine di competenza della Corte d'Assisie, è d'azione pubblica secondo le regole generali di procedura.

Viene poi il secondo paragrafo che tratta delle offese ed ingiurie pubbliche.

Questa seconda parte della legge riguarda delitti, e sopra di essi poteva nascere controversia se dovessero essere d'azione pubblica o privata, di competenza delle Corti d'Assisie, o di competenza dei Tribunali correzionali. Ora, fu per rimuovere questo dubbio, che, lo ripeto, non poteva sorgere nei crimini di attentato alla persona del Pontefice e di provocazione a commetterlo, che venne aggiunto il terzo paragrafo ove si dice, « i detti reati sono d'azione pubblica e di competenza della Corte d'Assisie. »

Senatore De Foresta. Non insisto.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 2. del progetto ministeriale. Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Ora si passa al Titolo 2: « *Relazioni dello Stato colla Chiesa.* Leggo l'art. 14.

« È abolita ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del Clero Cattolico. »

La parola è al Senatore De Gori.

Senatore De Gori. Prego l'onorevolissimo signor Presidente ad avvertire il Senato che io mi sono iscritto per parlare sul complesso del Titolo 2; ove per avventura questa forma di discussione non fosse concessa, allora mi riservo di prendere la parola sull'articolo 16.

Io mi sono iscritto per parlare sul complesso del Titolo 2. perchè mi vi autorizzava la Relazione stessa dell'Ufficio Centrale, la quale ha dichiarato come esso considerasse la legge distinta in due parti; ed è perciò che io intendeva così trattare dei vari punti che sono in esso contenuti.

Se mi è concesso di prendere la parola su tutto

il Titolo in generale, parlerò adesso; altrimenti aspetterò all'articolo 16.

Presidente. La discussione generale è stata fatta tanto sul primo come sul secondo Titolo della legge. Vedendo iscritto l'onorevole De Gori sul Titolo 2, io ho creduto che volesse parlare sul primo articolo di questo Titolo. Ma la discussione generale essendo stata esaurita, il Senatore De Gori potrà prendere la parola su quegli articoli sui quali torneranno opportune le sue considerazioni.

Senatore De Gori. Allora prego l'onorevole signor Presidente a mantenermi la parola, con la mia precedenza, sull'art. 16.

Senatore Audinot. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Audinot. Debbo dichiarare che io pure mi ero fatto iscrivere per prendere la parola sull'insieme delle disposizioni contenute nel Titolo 2.

Mio intendimento era di esporre al Senato le ragioni desunte dal programma del 1861, che mi facevano votare in un senso, piuttosto che in un altro, alcune disposizioni contenute nel Titolo 2, e tanto più che io sentiva il dovere di fare alcune dichiarazioni, che mi sembravano quasi divenute necessarie dalla citazione benevola che ha fatto di me l'onorevole Guardasigilli nella seduta di avantiieri.

Io avrei risposto a tale proposito, se la discussione generale non fosse stata chiusa.

Io non voleva domandare, nè prendere la parola per un fatto personale, perchè fatto personale non vi era; essendovi questione dei principii del programma del 1861.

Vedendo non ammessa la discussione generale su questo titolo non potrò parlare altrimenti; riservandomi la parola all'articolo 16, con uguale precedenza come al Senatore De Gori, cioè prima che venga la discussione delle questioni giuridiche di cui l'articolo si compone.

Presidente. Rileggo l'art. 14:

« È abolita ogni restrizione speciale all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 15. È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta, sinora esercitato da esso in forza di concordato, di legge o di consuetudine, nella collazione dei benefici maggiori. »

» I vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

» Ai benefici maggiori e minori non possono essere nominati se non cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi subarbitarie.

» Nella collazione dei benefici di patronato regio nulla è innovato. »

L'Ufficio Centrale sostituisce a questa redazione la seguente:

« Art. 15. È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefici maggiori. »

» I vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

» I nominati ai benefici maggiori o minori non ne potranno entrare al possesso se non sono cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie.

» Nella collazione dei benefici di patronato regio nulla è innovato. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Ho domandato la parola per fare una dichiarazione. C'è qualcuno che voglia parlare su questo articolo ?

Presidente. Il Senatore Siotto-Pintor ha domandato la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Allora faccio semplicemente la dichiarazione che stimo necessaria; e dopo che avranno parlato i diversi oratori, ne spiegherò le ragioni.

La differenza fra l'art. 15 del Ministero e l'art. 15 come è presentato dall'Ufficio Centrale cade sul primo e sul terzo paragrafo.

Nel primo paragrafo dell' articolo Ministeriale, è detto:

« È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta, sinora esercitato da esso in forza di concordato, di legge o di consuetudine, nella collazione dei benefici maggiori. »

L'Ufficio Centrale propone di radiare le parole: « finora esercitato da esso in forza di concordato, di legge o di consuetudine » e riduce perciò questa parte dell' articolo ai termini seguenti :

« È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta nella collazione dei benefici maggiori. »

Il Governo accetta questa modificazione la quale toglie una indicazione superflua e nulla muta alla sostanza della disposizione.

Viene ora il terzo paragrafo. Si dice nel progetto Ministeriale:

« Ai benefici maggiori e minori non possono essere nominati se non cittadini del regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

L'Ufficio Centrale mantiene lo stesso concetto e le medesime disposizioni: ma la formola ne è diversa: esso dice:

« I nominati ai benefici maggiori o minori non ne potranno entrare al possesso se non sono cittadini del Regno, eccettochè nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie. »

Come questa sostituzione di parole, *entrare al possesso* può fare nascere delle difficoltà e dei dubbi intorno al senso in che sono adoperate, il Governo per questa parte rimane fermo nella propria proposta.

Dopo la discussione che avrà luogo dirò le ragioni per cui credo di dover preferire il progetto del Governo.

Presidente. La parola è al Senatore Siotto-Pintor.

Senatore Siotto-Pintor. Io mi confido che il Senato vorrà licenziarmi a fare un confronto fra gli articoli che abbiamo già votati, con quello che viene ora in discussione, parendomi che così dimostrerò come tutta la legge posi sopra gli equivoci.

Nell'articolo 1.º abbiamo dichiarato sacra ed inviolabile la persona del Pontefice; nel 2.º abbiamo riconosciuto Sovrani i Pontefici che verranno, non so con quanto contentamento del Clero. Dico i *Pontefici che verranno*, perchè il Pontefice Pio IX certamente non ha bisogno di questa legge per essere Sovrano, ricevuto essendo nel diritto pubblico che quale fu Sovrano, tale resta sempre quanto alle onorificenze della Sovranità, di che scriveva tanto egregiamente, o Toscani, quel lucidissimo ingegno del vostro G. F. Lampredi.

Dico *senza contentamento del Clero*, perchè il partito clericale, cominciando dal *Diritto Cattolico* che in quel partito è l'uno dei più moderati, di questa sovranità che noi diamo al Pontefice fa la più grassa risa.

Nell'articolo 7 abbiamo conceduta l'immunità ai palazzi dove dimora il Pontefice, anche sopra di quella che concediamo a Cristo in sacramento; talchè se io proferissi a Roma un discorso liberale, mi guarderei bene di farmi trovare nella piazza di San Pietro di notte; se fossi carcerato in Vaticano, il Governo non avrebbe mezzo di ridonarmi alla mia libertà e sarei prigioniero perpetuo; e se io volessi fare il giornalista e muovere una guerra atroce al Governo, ai magistrati, alla legge, e guerra impune, non avrei a fare altro che a scegliere la dimora del Vaticano.

Coll'articolo 11 diamo al Pontefice gli ambasciatori, come suolsi usare tra i principi profani. Insomma, o Signori, mentre si toglie il territorio, si fa un Re senza territorio; mentre si fa un Re cogli attributi essenziali della sovranità, si fanno due Re in Italia.

Ma insomma parliamo chiaro. È Re il Pontefice o non lo è? Se è, ditelo, e non canzonate i popoli; se non lo è, ditelo, e non canzonate il Papa!

Un uomo maligno potrebbe dire che è la legge delle ipocrisie. La espressione essendo troppo forte, io la modero e dico che è la legge dei mezzi termini, è la legge degli equivoci.

E questi equivoci, o Signori, si palesano principalmente in questo articolo.

Tanto nell'articolo proposto dal Ministero, quanto nell'articolo dell' Ufficio Centrale, è detto: *il governo fa rinuncia*.

Ma di grazia, o Signori, ditemi chiaramente, a che

rinunciate? Se voi non lo dite, l'unico conferitore di tutti i benefici in Italia è il Romano Pontefice. Di tal guisa voi, dopo di avere fabbricate tutte le forme della sovranità profana, fabbricate il Re spirituale, la teocrazia papale.

Ora, giova egli, è giuridico, è utile il lasciare al Sommo Pontefice la nomina di tutti i benefici? No, o Signori, se riguardo la storia. Imperocchè ognuno di voi sa meglio di me che nei primi otto secoli della Chiesa il laicato proponeva, o come si diceva secondo la frase dei tempi, faceva testimonianza, presentava, il clero eleggeva, il metropolita approvava, il sinodo confermava.

Quanti gradi di cognizione per divenir vescovo!

Così ci dicono gli storici, Socrate, e Sozomeno e Graziano, e così ci insegnano gli eruditissimi scrittori delle antichità ecclesiastiche, il Selvaggi, e il padre domenicano Mamacchi.

No, se riguardo il diritto pubblico; imperocchè la circoscrizione ecclesiastica cade nel territorio dello Stato.

E voi medesimi, o Signori, voi medesimi volete statuire che non si possano eleggere altri, se non se sudditi dello Stato, e questo non potreste fare, se non stesse quello che io affermo, che cioè la circoscrizione ecclesiastica cade nella circoscrizione territoriale dello Stato.

No, ancora una volta, se riguardo l'esempio degli altri Stati.

Quando l'Austria fece l'ultimo esecrato concordato, il Pontefice cercò (non parlo del Pontefice come tale e tengo anzi a fare questa dichiarazione, che cioè io rispetto il Pontefice molto di più di tutti i Sovrani del mondo, e lo rispetto tanto più, quanto meno, nel mio concetto, egli è Sovrano), dirò meglio la Corte Romana, la Curia Papalina, cercò di persuadere l'Austria ad accettare la nomina e la presentazione ai benefici *per privilegio della Sede Apostolica*.

L'Austria accettò con riserva; venuta la libertà, non potè mantenere il patto.

No, un'altra volta no, per il diritto che chiamerò cristiano.

Alcuni dicono: oh, non sapete niente! La Chiesa è un'associazione volontaria, libera, ed in tutte le associazioni sono gli associati che nominano i loro Capi.

Sta bene; ma costoro che così dicono non sono cristiani, o, se lo sono, non stimo possano darsi vanto di essere abbastanza dotti, imperocchè confondono la Chiesa coll'Ordine ministeriale.

Noi tutti lo abbiamo imparato fin dalla nostra giovinezza che la Chiesa *est grex pastoris suo adunatus*, come la definisce San Cipriano.

In un secolo dove il principio elettivo ha una grande

prevalenza, voi volete lasciare al capo della Chiesa il diritto di eleggere ad arbitrio coloro che vuole.

No finalmente per il diritto costituzionale. Udito come suona l'art. 18 dello Statuto:

« I diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria saranno esercitati dal Re. »

Io domando, o Signori, se voi potete abolire questo articolo dello Statuto. Oh, l'articolo 18 sì, l'articolo 1., no! abolite l'uno e l'altro, e saremo tutti d'accordo.

Ecco dunque, o Signori, voi, non dico stabilite, ma rafforzate, rafforzate la monarchia spirituale.

Cosa strana, o Signori, noi apponiamo alla Chiesa delitti non suoi. Il dominio temporale chi eresse? lo Stato. Chi pose in uso gli assurdi Concordati? lo Stato. Chi accese i roghi della inquisizione? fu forse Innocenzo III? Signori no; fu Ferdinando il Cattolico che prestò il suo braccio sovrano, senza del quale l'inquisizione non avrebbe potuto prendere piede. Eppure lo vediamo collocato nel catalogo dei santi! Signori, ci credete voi alla santità di S. M. il re Ferdinando il Cattolico?

Io no.

(*Clarità generale.*)

In sostanza, o Signori, in questa legge non vi è una parola di libertà della Chiesa. Perfino nell'art. 9 dite: Il Sommo Pontefice è pienamente libero di fare questo, di fare quest'altro. E perchè non dite la gerarchia ecclesiastica? perchè non dite il ministero ecclesiastico?

Voi fate una legge esclusivamente per il Pontefice. Non è egli vero?

La parte seconda s'intitola: *Relazioni dello Stato colla Chiesa.*

Mantengo che si tratta delle relazioni dello Stato col Pontefice, quando non trovo una sola parola di libertà della Chiesa.

Adagio, Signori, ma molto adagio, imperocchè abbiamo udito più volte dire dal signor Ministro degli Esteri che si tratta di una legge statutaria. E se così è, ci voglio andare col pie' di piombo. Se voi non date adesso la libertà alla Chiesa (e sotto questo nome intendo tutti i vescovi eguali al Papa, quantunque presieduti da lui, e tutti i fedeli), se voi oggi non lo farete, non vi potrete più rimediare.

Io ammetto la libertà della Chiesa in tutta l'estensione del termine, e se l'ammettete pur voi, io voterò l'abolizione del Regio placito, del Decreto esecutivo, della Legazia di Sicilia; tutto quello che vorrete.

Ditemi dunque una buona volta se rinunciate alla Chiesa, o se al Pontefice. Se voi non dite che rinunciate alla Chiesa, voi, non ci è dubbio, mettete il diritto in mano del Papa manifestamente, esclusivamente. Per la qual cosa io sarei di avviso che si potesse prendere l'uno di questi due temperamenti: o dire che nulla è per ora mutato riguardo alla nomina ed alla presentazione ai benefici, oppure accettare l'ul-

tima proposta che io vi fo; cioè sul fine della legge dire:

« 1. Con altra legge sarà provveduto alla sistemazione ed all'amministrazione della proprietà ecclesiastica alla creazione degli enti giuridici che la rappresentano;

» 2. Alla piena libertà dell'insegnamento, la quale farà parte del diritto comune;

» 3. Al modo delle elezioni ecclesiastiche. »

Signori, ripeto la mia parola: questa è una legge di mezzi termini, è una legge di equivoci, che raggiunge questo solo scopo: lo scopo della autocrazia spirituale, la più esecranda di tutte perchè contraria al Vangelo.

Parei volentieri il Pontefice cento volte Re, ma non una volta Re della Chiesa di Cristo perchè il Vangelo non ammette Re, e la società ecclesiastica è una società democratica, quantunque temperata dall'aristocrazia, incardinata nella unità del Pontefice.

Io ve ne prego caldamente, o Signori, questa è forse l'una delle questioni più importanti.

Signori, se non diremo una buona volta lealmente e chiaramente la verità, l'Italia, permettete che ve lo dica, l'Italia si muore!

Usciamo da quest'aria di menzogne e di finzioni, di mezze parole e di frodi! Aprite, aprite presto! Dell'aria pura, dell'aria pura! Dite pure quello che volete: io dirò sempre: verità, moralità!

Presidente. La parola è al Senatore Amari professore.

Senatore Amari, Prof. Dirò innanzi tutto poche parole sull'abolizione dell'Apostolica Legazia di Sicilia; e perchè non si tema un lungo discorso, dichiaro fin d'ora che sono per l'abolizione.

Per ragione degli studii particolari che io ho fatti sul periodo storico nel quale sorse questo strano diritto, questo fenomeno nel diritto pubblico ecclesiastico del Medio Evo, io avrei avuto piacere di fare l'orazione funebre dell'Apostolica Legazia di Sicilia. Ma vedendo che il Senato non ha tempo da perdere, ne abbozzerò appena l'epitaffio. Dico dunque che questo diritto nacque dal bisogno che la Sede apostolica ebbe un tempo dei principi Normanni, i quali avevano conquistata prima l'Italia Meridionale e poi la Sicilia.

Gregorio Settimo incominciò il suo Pontificato con alternare la pace e la guerra contro Roberto Guiscardo, uno dei più grandi uomini di cui faccia menzione la storia. Ma poi trovandosi il feroce Pontefice avvolto nella lite delle investiture contro gl'Imperatori di Germania, comprese il bisogno di farsi un appoggio in Italia e di mettere dalla sua parte le potenti spade dei Normanni, o per meglio dire, le potenti spade italiane (questo non lo dobbiamo dimenticare) capitanate dai condottieri Normanni. L'accordo fu stabilito nel 1080.

Nel 1084 Innocenzo per la solita vicenda del popolo Romano mosso contro il Papa e istigato questa volta

dall'imperatore, avea riparato in Castel S. Angelo, dove lo stringeano da presso i suoi nemici. Roberto Guiscardo, che guerreggiava allora in Grecia, ritornò di volo in Italia e con 30,000 uomini Normanni, Pugliesi, Calabresi e Saraceni di Sicilia andò a liberare il Papa. Arrigo IV non l'aspettò. Entrato Roberto in Roma, bruciò tutto quanto era da Laterano a Castel S. Angelo e menò seco Gregorio VII.

Alla morte di Gregorio e di Roberto Guiscardo, che mancarono entrambi l'un poco dopo dell'altro nel 1085, il vecchio Conte Ruggiero conquistatore della Sicilia prese l'egemonia, come ce noi diremmo, dalle varie dinastie Normanne che tenevano l'Italia Meridionale, e Papa Urbano II, continuator delle opere d'Ildebrando e tra le altre della Crociata, comprese la utilità di stringersi a Ruggiero. Gli promise dunque a voce e poi, messo alle strette dallo scaltro Normanno, gli concesse per una bolla del 1098 il più ampio privilegio che il Pontefice abbia mai dato a principe: lo cred, lui, e i suoi successori legati perpetui della Santa Sede in Sicilia.

I Legati Pontificii a quel tempo esercitavano autorità larghissima. E Ruggiero la volle perchè le tradizioni del diritto pubblico ne' suoi domini di Calabria e di Sicilia attribuivano al principe quella grande autorità religiosa che appartenne sotto il paganesimo ai Cesari Pontefici massimi e che poi in parte esercitarono sotto il cristianesimo gli Imperatori bisantini.

Questa Legazia apostolica di Sicilia, come la si chiamò, ebbe facoltà non solo corrispondenti al suo titolo ma anco maggiori. Il Conte Ruggiero stabilì le diocesi in Sicilia; egli nominò i vescovi ed esercitò tutta la giurisdizione ecclesiastica.

È naturale che dopo questa prima concessione necessaria, fatta per un intento immediato, la Corte di Roma si pentisse, e che non volesse mantenere la promessa di non mandar mai nessun legato in Sicilia. Allora incominciò tra la Corte di Roma, e i vari sovrani che tenevano la Sicilia una continua lotta ora aperta ed ora occulta. I papi or abolivano quel privilegio sentendosi più forti, ed ora forzati dalle conseguenze del dominio temporale tornavano a concederlo. Così andarono le cose per otto secoli in circa infino al 1864.

E non vuoi dimenticare che il più feroce episodio della lotta seguì in principio del XVIII secolo con la casa di Savoia che regnò a quel tempo in Sicilia. Il Papa pretese abolire quella Legazia con una Bolla.

Vittorio Amedeo mantenne i suoi diritti, e la Sicilia fu conturbata per dieci anni da scomuniche, esilii, prigionie e condanne, finchè passata sotto la dominazione della Casa d'Austria, il Pontefice si acconciò a concordia.

I mutamenti profondissimi del secolo XVIII e della prima metà del XIX, non scossero punto questo singolare monumento del Medio Evo. E lo stesso Pio IX lo

riconobbe con poche modificazioni in un accordo stipulato con Ferdinando II nel gennaio 1854.

Ma l'antagonismo o piuttosto la nimistà mortale della Corte di Roma contro il Regno d'Italia produsse la Bolla del gennaio 1864 per la quale è stata abolita di nuovo come intollerabile abuso l'Apostolica Legazia di Sicilia.

Verò egli è che il Papa tenne nel cassetto questa Bolla per più di tre anni sino al doloroso mese di ottobre 1867. Tra quelle sanguinose vicende fu affissa alla chiesa di Laterano questa bolla del 1864, che dalla prima parola s'intitola *Suprema*, e che è accompagnata da un Breve il quale provvede temporaneamente agli appelli dalle cause ecclesiastiche in Sicilia.

Ho dette queste cose perchè l'Ufficio Centrale nella elegante Relazione del Senatore Mamiani dice che la Legazia Apostolica di Sicilia era ormai nulla, essendo stato tal privilegio abolito dal Papa.

Io non ammetto, o Signori, questa teoria.

La Corte di Roma nel corso di otto secoli avea tentata l'abolizione una diecina di volte, ed altrettante era stata sforzata a disdirsi.

Dunque noi possiamo, in omaggio al principio della separazione della Chiesa dallo Stato, dico, possiamo sol per questo cedere al Pontefice un tale diritto che apparterrebbe senza dubbio al Principe della Sicilia.

Nè è a dire che da noi si ceda un titolo vano; una futile prerogativa della Corona per cui il Re d'Italia, nelle solennità religiose alle quali assistesse egli o il suo rappresentante in Sicilia, partecipasse alla messa e potesse vestire la dalmatica.

Come sanno tutti, una gran parte delle cause ecclesiastiche della Sicilia si trattavano dinanzi al tribunale istituito dal Re, e chiamato per antonomasia il Tribunale della Monarchia appunto per la singolarità del privilegio. Adesso tutte le cause si dovranno portare a Roma, spirato il decennio nel quale il Papa pel Breve di gennaio 1864 che io ho citato dianzi, ha delegati alcuni appelli ai metropolitani.

La giurisdizione avea anche una certa importanza per via delle Corporazioni religiose, le quali essendo esenti dagli ordinari, le liti relative a quelle si decideano dal tribunale della Legazia come rappresentante l'autorità pontificia.

Ma questi sono piccoli mali, sono lievi disagi di fronte al principio di libertà della Chiesa. Io mi prometto che i cattolici di Sicilia saranno per tollerarli volentieri in omaggio a quel gran principio. Dalla parte mia, lo replico, io consento pienamente la prima parte dell'articolo che ci è proposto.

Per lo stesso principio della libertà della Chiesa io vorrei cancellare quella gravissime parole dello stesso paragrafo per le quali si rinunzia al diritto di nomina ai benefizi maggiori o minori.

Io non farò che accennare le ragioni del mio dissenso, perchè la materia è stata ampiamente svolta e trattata nella discussione generale e sarebbe

inutile che io le ripetessi dopo che tanti egregi oratori le hanno sostenute con argomenti, secondo me, irrefragabili.

Io riduco il ragionamento a questi minimi termini: Egli è certo che una volta l'elezione dei vescovi non apparteneva al Papa, apparteneva alle Chiese. Come ognuno sa, i principi succedettero in parte a questi diritti del clero e del popolo cristiano e in parte li usurparono, ma ad ogni modo la costituzione della Chiesa com'essa è stata ed è da molti secoli sino a questo momento, vuol che nella più parte del nostro territorio, la presentazione, dei vescovi si faccia dall'autorità civile.

Ebbene, io credo che il principe non possa rinunziare affatto a questo diritto. Da un'altra mano, se prima non conveniva che egli rinunziasse a tal diritto, tanto meno gli conviene oggi che si può dir non esistano più delle Chiese cattoliche e non ci sia se non che una Chiesa la quale si concentra in una persona, come l'onorevole Siotto-Pintor vi ha fatto poc' anzi notare molto opportunamente.

Io dunque non ammetto che lo Stato ceda questo diritto, e molto meno che lo ceda in questo momento in cui il diritto sarebbe esercitato da una Papa infallibile.

Per queste ragioni sarei disposto a votare contro. Ma poichè nelle deliberazioni parlamentari si dee mirare più tosto al possibile che all'assoluto, e quando non si può vincere un partito, si dee sostener quello che più si avvicina al proprio concetto, io dichiaro che caso mai prevalga il principio di rinunziare alle nomine, io mi accosterò alla redazione proposta dal Ministero anzichè a quella dell'Ufficio Centrale. E ciò per le seguenti ragioni.

Se noi consentiamo al Papa il diritto illimitato di eleggere i vescovi, senz'altra esclusione che per gli stranieri, il sistema del Ministero ci conduce a questo che le elezioni in persona di stranieri saranno nulle: nel sistema dell'Ufficio Centrale, al contrario, noi la terremo buone e soltanto negheremo agli eletti l'*exequatur* per le temporalità.

Or io credo falsissimo così fatto sistema. Nel caso del negato *exequatur*, noi avremmo un vescovo costituito legalmente secondo noi stessi, ma privo di patrinonio: un vescovo mendicante, come quei dei primi tempi della Chiesa, e quindi tanto più venerabile agli occhi delle moltitudini e nelle leggende contemporanee di oltremonti, un vescovo fatto apposta per destare quel sentimento di pietà del quale va in cerca; un vescovo che dia bene o male la rappresentazione del martirio.

Per queste ragioni io sono contrario a questa parte del progetto di legge, contrario cioè a tali concessioni.

Non aggiungo altro, perchè questo è un campo vastissimo che è già stato mietuto e spigolato abbastanza.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente: Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io non credo che al punto in cui siamo, e dopo l'ampia discussione che ha avuto luogo intorno a questa legge, il Senato sia nella disposizione di sentire, o voglia almeno permettermi di fare un altro discorso sopra la questione che è stata mossa dall'onorevole Senatore Siotto-Pintor e in parte appoggiata dall'onorevole Senatore Amari, intorno alla convenienza o no di rinunciare al diritto di nomina nella collazione dei benefici.

Io credo che ognuno ormai ha dovuto farsi un'idea di questa questione, e che ogni ulteriore discussione non servirebbe che a ripetere le cose che sono state mille volte dette, e sotto diverse forme ripetute.

Dirò solamente che l'intervento dello Stato nella collazione dei benefici è sorto, come accennai altra volta, e come fu ampiamente discusso da altri oratori, in condizioni essenzialmente diverse da quelle in cui attualmente ci troviamo.

Se allora era una necessità che lo Stato intervenisse nella nomina dei vescovi, e di altri beneficiari, dopo avere proclamato il principio della separazione della Chiesa dallo Stato, questo intervento per la natura stessa delle cose, è diventato inutile ed impossibile.

Dirò solo all'onorevole Senatore Siotto-Pintor, che la sua idea di rinunciare a questo diritto, non a beneficio del Papa, come attualmente si trova costituita la Chiesa, ma a beneficio sia dei fedeli, o sia del clero dei fedeli, secondo l'uso primitivo, obbligherebbe lo Stato a fare una legge sopra la costituzione civile del clero, e ad intervenire nella riforma interna della Chiesa.

Il che, per gravissime ragioni, che sarebbe ora soverchio di esporre, non è possibile di fare senza contraddire ai principii che ci hanno guidato in questa gravissima questione.

Prego però il Senato a permettermi di aggiungere poche parole per spiegare le ragioni per le quali il Governo non crede di poter accettare le modificazioni forse più di parole, che di sostanza, portate dall'Ufficio Centrale al terzo paragrafo dell'articolo in discussione.

Io comprendo lo scrupolo che ha consigliato agli onorevoli componenti dell'Ufficio Centrale la sostituzione della nuova formola all'antica.

Si è creduto che la formola, come era scritta, potesse accennare, in certa maniera, alla collazione dei benefici in ciò che ha rapporto all'ufficio religioso, ed è parso opportuno distinguere nella collazione il conferimento dell'Ufficio dall'attribuzione del beneficio, e, riferendosi a quest'ultimo, parlare piuttosto di possesso che di nomina.

Ma io non potrei aderire a questa distinzione. Parlando ad uomini dottissimi nel diritto ecclesiastico, non occorrerà di ricordare che il beneficio è una istituzione più canonica che civile, ordinata in guisa

che l'ufficio e il beneficio sono tra loro così uniti da non poter essere disgiunti: *Beneficium propter officium, et officium propter beneficium.*

So che vi è una scuola di canonisti, a capo della quale sta Van Espen, che vuole stabilire una certa differenza tra questi due fatti, per concludere che il beneficio dipende più naturalmente dalla giurisdizione civile, mentre l'ufficio appartiene meglio alla giurisdizione ecclesiastica.

Però la Chiesa non ha mai accettato questa dottrina, come quella che muterebbe la natura del beneficio.

Ma prescindendo da ciò, io credo che gravi ragioni di convenienza inducano a mantenere la redazione proposta dal Governo.

L'art. 15 del progetto concede piena libertà alla Chiesa di procedere alla nomina dei propri Ministri; una sola condizione richiede, salva un'eccezione per le sedi suburbicarie, che i nominati sieno cittadini del Regno.

Vuole il Governo che questa condizione venga espressa nella forma di un divieto alla nomina quando la condizione non si verifica; vuole la Commissione che la condizione stessa venga preveduta come divieto all'entrata in possesso.

Pare che il risultamento debba essere lo stesso, ma non è; perchè si perde tutto quel vantaggio che si deve attendere da una formola che può prevenire i dissidi e le contestazioni coll'evitare nomine inefficaci, per accettarne un'altra che di dissidi e di contestazioni potrà essere una fonte perenne. Per queste ragioni, io prego il Senato a votare l'articolo come è stato proposto dal Ministero.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Scialoja ha la parola.

Senatore Scialoja. Io mi proponeva di fare una proposta, ed era di votare la prima e la seconda parte di questo articolo 15, e di rimandare la votazione della parte che ora è in discussione dopo che sarà fatta quella più ampia ed importante a cui darà certamente occasione il disposto dell'articolo 16. Imperciocchè io vedo al di là delle idee del signor Guardasigilli, e credo che quelle poche parole mutate dall'Ufficio Centrale avrebbero effetti assai nocivi agli intenti di noi tutti, che sono di riformare nel senso della libertà la proprietà della Chiesa. Io credo che in quelle poche parole sta un precedente gettato a modo innocente nell'articolo 15, ma che prepara già l'emendamento dell'art. 16, il quale potrebbe avere un effetto gravissimo. E per conseguenza, senza entrare nel merito dell'emendamento, che in ogni modo respingerei, propongo che a questo voto, che io raccomando al Senato sia ben motivato, e fatto chiaro per ciascuno di noi, preceda la discussione che più naturalmente avrà luogo sull'articolo seguente, e che certo sarà più ampia, e provocherà dalle varie parti del Senato tali manifestazioni, ed avrà tali soccorsi di lumi

e di erudizione giuridica e storica, da poter fare che ciascuno possa con cognizione di causa votare questo inciso dell'articolo 15.

Tale era per ora l'intento mio, di far vedere soltanto che questo inciso era grandemente importante, e che non si può veramente vedere tutta la sua importanza se non dopo discusso l'articolo 16 della legge.

Presidente. Ella dunque propone di votare soltanto il 1. 2. e 4. paragrafo e di sospendere il 3.?

Senatore Scialoja. Precisamente; di sospendere il capoverso che comincia colle parole: « Ai benefici maggiori e minori ecc., » e di votare il resto.

Senatore Mamiani, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani, Relatore. Posso annunziare a nome dell'Ufficio Centrale che la proposta dell'onorevole Senatore è accettata.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Io proporrei che fosse cambiata la locuzione tanto del primo quanto del secondo paragrafo di questo articolo.

Nel primo paragrafo vorrei che alle parole: « È fatta rinuncia ecc. » si surrogassero queste altre: « È abolita la Legazia Apostolica di Sicilia, ed è pure abolita qualunque ingerenza del Governo nella collazione dei benefici maggiori in tutto il Regno. »

La ragione di questa mia proposta è che le parole: « è abolita » mi pare che siano più proprie di quelle: « è fatta rinuncia, » le quali, come tutti i giuristi sanno, accennano ad un contratto, e suppongono che vi sia non solo quello che abbandona il diritto, ma eziandio l'altro che lo accetta, come opportunamente osservava l'onorevole Senatore Siotto-Pintor.

La seconda proposta riflette, come ho detto, il secondo paragrafo ed è questa.

Signori, a me fa impressione dolorosissima il vedere che nella legge si dica, che d'ora in poi « i vescovi non saranno più richiesti a prestare giuramento al Re, » come se d'ora in poi non avessimo più una Monarchia, ed il Capo di essa non fosse il Re.

Che impressione volete voi che faccia alla nazione questa legge, quando vi si legga che i vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re, quasi che si possa credere che la loro coscienza ripugni ad un tale giuramento? Abbiamo un bel dire che non saranno richiesti i vescovi a prestare questo giuramento perchè incapaci di cospirare contro la Monarchia e contro il Re; ma la legge avrà sempre un carattere che farà pessima impressione in tutta Europa e specialmente in tutti coloro che sinceramente amano la Monarchia.

Io però non voglio oppormi intieramente a questo paragrafo dell'articolo, se si crede che la dispensa dei Vescovi dall'obbligo del giuramento possa essere un mezzo di conciliazione, considerandoli come incapaci di servirsi del santo loro ministero per cospirare con-

tro la monarchia e contro la persona del Re; ma non vorrei che si dicesse in modo così aperto, che i Vescovi non sono obbligati a giurare fedeltà al Re; quindi proporrei che questo paragrafo fosse concepito nei seguenti termini:

« È pure abolito l'obbligo cui sono sottoposti i Vescovi di prestare giuramento prima di prendere possesso del loro beneficio. »

Il concetto sarebbe uguale è vero; ma i termini non suonerebbero così male come suonano al mio orecchio, e sono persuaso che questo cambiamento di pura locuzione non incontrerà difficoltà nell'altro ramo del Parlamento, massime se è consentito dal Ministero, motivo per cui lo raccomando al signor Ministro ed al Senato.

Presidente. La parola è al Senatore Miraglia.

Senatore Miraglia. Dirò poche parole per appoggiare la mozione d'ordine fatta dal Senatore Scialoja, perocchè la questione è più importante di quello che si può credere. Tanta è la preoccupazione sulle conseguenze del principio ammesso nell'art. 16 sulla abolizione dell'*exequatur* e sulla ingerenza della potestà civile nella destinazione del patrimonio ecclesiastico, che la discussione sulle nomine ai benefici s'immedesima per la natura stessa delle cose a quella dell'*exequatur* e della destinazione del patrimonio ecclesiastico.

E sin da ora debbo accennare non essere esatto quello che si è detto, che il terzo paragrafo dell'art. 15 diversifica soltanto nella redazione tra il progetto ministeriale e quello dell'Ufficio Centrale.

Per lo contrario la diversità è sostanziale, e della più alta importanza. Secondo il progetto ministeriale contenendo il beneficio un legame indissolubile tra l'ufficio e il beneficio, non si riconosce la legittimità della persona nominata dalla potestà ecclesiastica al beneficio se non fosse un cittadino del Regno.

Per converso, l'Ufficio Centrale riconosce la nomina al beneficio fatta dalla potestà ecclesiastica, se non che non autorizza il possesso del beneficio, se il beneficiario non fosse cittadino del Regno. Or quali sarebbero le conseguenze giuridiche del sistema ammesso dall'Ufficio Centrale? che il beneficiario non cittadino del Regno potrebbe esercitare la giurisdizione spirituale, non avendo la potestà civile alcun diritto di prendere ingerenza sull'ufficio spirituale; e soltanto il possesso dei frutti del beneficio resterebbe sospeso, e, in altri termini, si verificherebbe l'assurdo politico e religioso di veder turbato quel legame che per la natura della proprietà beneficiaria deve esistere tra l'ufficio ed il beneficio. Ed una sorta conseguenza ne deve produrre altre, come sventuratamente si è verificato nella pratica, oggi che è in vigore la teorica dell'*exequatur*.

Abbiamo veduto dei vescovi che hanno nominato canonici *in sprebum* della potestà civile, rinunziandosi da questi ai frutti del beneficio.

Tradotti a giudizio penale ed il vescovo ed i cano-

nici, pel reato preveduto dall'articolo del Codice penale, e condannati, la Corte di Cassazione di Napoli ha annullata la sentenza per inesistenza di reato, ritenendo in principio, che, mancato il godimento dei frutti del beneficio, non rimane che il solo ufficio spirituale indipendente dalla potestà civile.

Ecco perchè bisogna posar netta la quistione per allontanare qualunque equivoco. Coloro i quali credono nella indipendenza della loro coscienza di votare l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale, sappiano che le conseguenze sono ben diverse da quelle che derivano dal sistema stabilito col progetto ministeriale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Vorrei fare una dichiarazione...

Voci; Parli, parli.

Ministro di Grazia e Giustizia. Io sono dolente di dover dichiarare che non posso accettare gli emendamenti di locuzione proposti dall'onorevole De Foresta.

Quanto al primo, egli vorrebbe che si dichiarasse abolito il diritto d'ingerenza nelle nomine dei benefici maggiori e minori. Ma l'onorevole De Foresta sa che molti di questi diritti nascono dai concordati, e che quindi è più esatto, e più conveniente all'origine del diritto, il modo di rinunzia proposto dal Ministero e dall'Ufficio Centrale.

Quanto al secondo emendamento dirò che noi non diciamo che è abolito l'obbligo del giuramento; soltanto che i vescovi non sono richiesti del giuramento: questa mi pare la formola la più esatta e che meglio di ogni altra può corrispondere all'uso che la legge si propone.

Pregherei quindi l'onorevole De Foresta a ritirare i suoi emendamenti; ed il Senato a votare il 1, 2 e 4 paragrafo dell'articolo 15, lasciando sospesa per ora

la discussione e la votazione del 3 paragrafo dell'articolo medesimo.

Voci. Ai voti, ai voti!

Senatore De Foresta. Domando la parola per una dichiarazione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Dichiaro che dal momento che il signor Ministro non crede di poter accettare queste mie proposte prevedendo che difficilmente sarebbero accolte dal Senato, con sommo rincrescimento vi rinunzio.

Presidente. Allora rileggo il primo, secondo e quarto paragrafo dell'articolo quindici per metterli; ai voti.

« Art. 15. È fatta rinuncia dal Governo al diritto di legazia apostolica in Sicilia, ed in tutto il Regno al diritto di nomina o proposta, nella collazione dei benefici maggiori.

» I vescovi non saranno richiesti di prestare giuramento al Re.

» Nella collazione dei benefici di patronato regio nulla è innovato. »

Coloro i quali approvano questi tre paragrafi dell'articolo 15, sono pregati di alzarsi.

(Approvato.)

La votazione sul terzo paragrafo per ora si sospende, e a questa si procederà dopo discusso l'articolo 16.

Dimani al tocco riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

1. Censimento generale della popolazione del Regno.
2. Estensione alle provincie della Venezia, di Mantova e di Roma della legge sul credito fondiario.

Alle due seduta pubblica per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).